Tribunale|Torino|Sezione 4|**Civile**|**Sentenza**|11 agosto 2026| **n. 4667**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO

Quarta Sezione Civile

in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 23526/2021 R.G.

promossa da:

(...)tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti (...), (...)ed (...)del Foro di Torino ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti (...)e (...)in Torino, Via (...), in forza di procure speciali in calce all'atto di citazione;

- PARTE ATTRICE -

contro:

(...), in persona del (...)pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti (...), (...), (...)e (...), ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Torino, Avvocatura Comunale, Via (...), in forza di procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- PARTE CONVENUTA -

avente per oggetto: inibitoria ex art. 844 c.c. e risarcimento del danno;

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice (come da note di pc): "In via principale, nel merito,

- ordinare al (...), in persona del Sindaco pro tempore, ex art. 844 c.c., la cessazione immediata delle immissioni rumorose intollerabili e/o di adottare le misure necessarie per ricondurre tali immissioni entro i limiti della normale tollerabilità;

- ordinare al (...), ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., il pagamento di una penale, in favore di ciascun attore, pari ad Euro 57,50 per ogni giorno di ritardo nell'adempiere ai predetti ordini, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;

- condannare il (...)al risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043 e 2059 c.c., subito dagli attori da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad Euro 20.987,5 per ciascun anno, per ciascun attore in relazione al periodo decorrente dal 2016 e fino all'emananda sentenza, ovvero nella maggiore o minor somma che ritenuta di giustizia (oltre ad interessi e rivalutazione monetaria).

In ogni caso, con vittoria di spese, onorari, con ulteriore aumento del 30% ex art. 4, co. 1-bis, D.M. 55/2014 (tenuto conto delle modalità telematiche con cui è stato redatto l'atto di citazione, al fine di agevolarne la consultazione e la fruizione e, in particolare, la ricerca testuale all'interno dell'atto e la navigazione all'interno dello stesso), rimborso spese generali (15%) ex art. 2 D.M. 55/2014, CPA e IVA su importi imponibili, oltre al rimborso dei costi ed onorari di CTU e CTP." Per la parte convenuta (come da note di pc):

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza: In via preliminare

- dichiarare inammissibili tutte le domande formulate dagli attori, per carenza di legittimazione passiva del (...), con conseguente estinzione del giudizio;

Nel merito e in via principale

- respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti del (...), in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto;

Nel merito e in via subordinata

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse affermata una responsabilità del (...)per i fenomeni immissivi di cui all'avversaria citazione, limitare la condanna dell'Amministrazione a quanto provato in causa da ciascun attore e dunque, stante anche il disposto dell'art. 2697 c.c.:

- respingere qualsiasi domanda formulata dai sig.ri (...), (...)(...)(...)e (...)per non aver questi provato i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese risarcitorie, assumendo ogni conseguente statuizione in punto spese di difesa e di CTU;

- respingere in toto le domande formulate dai sig.ri (...)(...)(...)(...), (...), (...)(...)e (...)o quantomeno ridurre l'ammontare del pregiudizio risarcibile dalla Città, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.;

In ulteriore subordine

- applicare comunque la riduzione del quantum risarcibile nei confronti dei sig.ri (...), in misura proporzionale ai giorni di loro effettiva residenza presso l'area urbana oggetto di giudizio.

In ogni caso

Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre spese generali 15%, rimborso del contributo unificato ed oneri riflessi ai sensi dell'art. 1, comma 208, della Legge n. 266/2005 in luogo di I.V.A. e C.P.A., vertendosi in ipotesi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente; o quantomeno, in via di subordine, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite e di CTU, sussistendo nella specie gravi ed eccezionali ragioni, come riconosciuto con sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale."

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Fatti di causa e motivi del contendere.

1.1. Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 2021, gli attori, premettendo di essere tutti residenti nell'area compresa tra piazza (...), via (...), via (...)e vie limitrofe del quartiere (...)in Torino, a loro dire interessato, nel corso dell'ultimo decennio, dalla proliferazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, locali serali e notturni, dehors ed attività connesse alla vita notturna cittadina, che aveva portato ad un costante e massiccio afflusso di persone nelle ore serali e notturne, con conseguente produzione di schiamazzi, musica, urla e rumori tali da generare immissioni rumorose intollerabili, convenivano in giudizio il (...)per sentire ordinare nei confronti dell'Ente, quale proprietario della strada e soggetto responsabile dell'evoluzione incontrollata del fenomeno della "movida" nel quartiere (...), ex art. 844 c.c., la cessazione immediata delle immissioni sonore eccessive e l'adozione di tutte le misure necessarie a ricondurre tali immissioni entro i limiti di legge e della normale tollerabilità, anche dietro pagamento di una penale ex art.

614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dei predetti ordini, e sentirlo conseguentemente condannare al risarcimento del danno non patrimoniale, ex artt. 2043 e 2059 c.c., sofferto da ciascuno di essi attori in ragione della lesione dei diritti fondamentali della salute, dell'inviolabilità del domicilio, del rispetto della vita privata e familiare.

A sostegno delle proprie allegazioni, gli attori richiamavano la documentazione proveniente da ARPA Piemonte, dalla Polizia Municipale e dalle consulenze tecniche di parte, evidenziando come le campagne di monitoraggio effettuate tra il 2015 e l'ottobre del 2021 - con una attenuazione verificatasi soltanto nei 45 giorni del lockdown emergenziale da Covid-19 - avessero costantemente rilevato il superamento dei limiti acustici previsti per la zona, con valori di rumorosità notturna sensibilmente superiori ai livelli consentiti e differenziali ampiamente eccedenti la soglia di 3 dB(A) rispetto al rumore di fondo.

Rappresentavano come il fenomeno della movida, oltre a causare immissioni sonore incompatibili con il diritto al riposo notturno e alla serenità familiare, avesse determinato un progressivo decadimento del quartiere sotto il profilo sociale e urbanistico, in quanto la maggior parte delle attività commerciali prima esistenti avevano con il tempo lasciato spazio a locali e bar dedicati alla vita notturna, all'occupazione pressoché continuativa degli spazi pubblici nelle ore serali e notturne da parte di assembramenti particolarmente numerosi di persone, determinanti schiamazzi, urla, consumo di alcolici sulla pubblica via, abbandono di rifiuti e diffuse condotte incompatibili con la normale destinazione residenziale del quartiere.

Deducevano come tale situazione avesse reso particolarmente gravosa la fruizione delle proprie abitazioni e degli spazi circostanti, incidendo sulla sicurezza percepita, sulla possibilità di riposare e, più in generale, sul pacifico svolgimento della vita privata e familiare.

Sostenevano, infine, come tale situazione fosse imputabile esclusivamente alle scelte e alle omissioni dell'amministrazione comunale, che aveva dapprima favorito la concentrazione delle attività della movida nella zona e, successivamente, pur essendo pienamente consapevole del fenomeno e delle sue conseguenze attraverso le segnalazioni dei residenti, gli accertamenti tecnici e i monitoraggi istituzionali effettuati, non aveva adottato misure adeguate ed efficaci per impedire il progressivo deterioramento delle condizioni di vivibilità del quartiere e per contenere stabilmente le immissioni rumorose e gli ulteriori effetti pregiudizievoli connessi alla movida.

1.2. Costituendosi in giudizio, il (...)contestava integralmente le domande attoree, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il proprio difetto di legittimazione

passiva. Chiedeva inoltre di essere autorizzato alla chiamata in causa di una pluralità di soggetti terzi, tra cui associazioni di categoria ed esercenti operanti nell'area interessata dalla movida, assumendo come gli effetti pregiudizievoli lamentati dagli attori fossero esclusivamente riconducibili alle attività economiche svolte dai predetti soggetti ovvero ai comportamenti dei rispettivi avventori e non, quindi, all'operato dell'amministrazione comunale.

Nel merito, deduceva l'insussistenza dei presupposti della responsabilità invocata dagli attori, da un lato contestando l'esistenza di un obbligo giuridico del (...)di impedire o eliminare fenomeni rumorosi generati da soggetti terzi negli spazi pubblici, dall'altro evidenziando di aver comunque adottato nel corso degli anni numerosi interventi finalizzati al contenimento del fenomeno della movida.

Contestava inoltre la prospettata violazione dei diritti fondamentali dedotta dagli attori, nonché la sussistenza e la prova dei danni lamentati, insistendo per il rigetto delle domande avversarie.

1.3. Nel corso del giudizio, rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata dei terzi e constatata la proposizione da parte del (...)di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione, il giudizio veniva sospeso ex art. 367 c.p.c. in attesa della pronuncia della Suprema Corte.

1.4. Depositata in data 15.9.2022 l'Ordinanza della Suprema Corte sul regolamento giurisdizione, con riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario, gli attori riassumevano il giudizio di merito nei confronti del (...)con comparsa del 19.9.2022. Il (...)(...)si costituiva con comparsa di costituzione in riassunzione 19.12.2022 e il processo proseguiva con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c.

1.5. All'esito, preso atto della prosecuzione delle immissioni rumorose illecite dichiarata dagli attori, la causa veniva istruita tramite prove orali e licenziamento di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il livello delle immissioni sonore nel quartiere (...). Le operazioni peritali si protraevano dal 24.1.2024 (data di giuramento del CTU) al 29.12.2025 (deposito relazione finale), e venivano svolte tramite due diverse campagne di misurazione atte a garantire l'effettuazione delle rilevazioni fonometriche nel corso dell'intero anno solare e delle diverse stagionalità.

1.6. La causa veniva assegnata alla scrivente tramite Variazione Tabellare n. 108/25 decorrente dal 13.10.2025 e chiamata per disamina della relazione di CTU in data 23.01.2026. A tale udienza, non essendovi osservazioni, sotto il profilo tecnico, sulla CTU depositata, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e mandata a precisazione delle conclusioni.

1.7. A seguito di udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi con modalità cartolare, con Ordinanza 31.3.2026 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190, primo comma, c.p.c., nella sua formulazione ante riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

2. Sulle questioni preliminari.

2.1. L'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio da parte di (...)

Nel corso del processo, e precisamente con comunicazione depositata in atti in data 20 settembre 2024, l'attore (...)tramite i propri difensori muniti del relativo potere, ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., a spese del giudizio già regolate con il (...).

A sua volta, con comunicazione depositata in data 23 settembre 2024, il (...), tramite i propri difensori muniti del relativo potere, ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia agli atti del giudizio, dando atto dell'avvenuta intesa tra le parti in ordine alla regolazione delle spese processuali.

Pertanto, esclusivamente in relazione al rapporto processuale intercorrente tra l'attore (...)(...)e il (...), essendo la rinuncia agli atti del giudizio e la relativa accettazione del tutto regolari, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306, terzo comma c.p.c.

La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, infatti, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione.

L'estinzione del processo può ben essere dichiarata con Sentenza, posto che, come chiarito più volte dalla Suprema Corte di Cassazione, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del Tribunale, ancorché possa essere anche pronunciato in forma di Ordinanza o Decreto, ha natura sostanziale di Sentenza, ed è sempre impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. Civ., sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. Civ. sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707; Cass. Civ., sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civ., sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092).

Nel caso in esame, le parti si sono già accordate sulle spese processuali, sicché non occorre pronunciarsi sulla loro regolamentazione.

2.2. Il decesso in corso di causa di (...).

In comparsa conclusionale la difesa degli attori ha dato atto dell'intervenuto decesso, nel corso del processo, della sig.ra (...)dichiarando che "nessun erede è subentrato nella sua posizione; pertanto la sua posizione - in assenza di riassunzione da e nei confronti di eredi - deve considerarsi estinta".

La prospettazione della difesa attorea è tuttavia contraria alle regole della procedura civile, così come interpretate ormai da unanime giurisprudenza.

Secondo quanto previsto dall'art. 300 c.p.c., qualora la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita tramite difensore si verifichi nel corso del processo, e "prima della chiusura della discussione davanti al Collegio", il processo è interrotto dal momento in cui il difensore della parte stessa "lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti".

La Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. II, 10 novembre 2022, n. 33203; Cass. civ. Sez. III, 07 gennaio 2011, n. 259; Cass. civ. Sez. I, 30 ottobre 2009, n. 23042, Cass. civ. Sez. Un. 04 luglio 2014, n. 15295; argum. a contrario Cass. civ. Sez. VI, 09 giugno 2017, n. 14472 ; tra le Corti di merito, v. Tribunale Bari 3 luglio 2018; Tribunale Torre Annunziata 14 marzo 2014) è tuttavia ormai consolidata nel ritenere che il giudice sia tenuto a dare atto dell'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300, primo comma, c.p.c. anche nel caso in cui l'evento della morte della parte costituita in giudizio venga dichiarato dal procuratore in comparsa conclusionale (come avvenuto nel caso di specie) e prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. (norma ratione temporis applicabile per la fase decisionale dinanzi al Tribunale in composizione monocratica per i procedimenti instaurati anteriormente all'entrata in vigore della riforma Cartabia, D.Lgs. 149/2022), non potendo trovare applicazione l'art. 300, ult. comma, c.p.c., secondo cui, nel caso in cui detto evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto "se non nel caso di riapertura dell'istruzione".

Ciò sulla scorta della considerazione che l'espressione legislativa di cui all'art. 300, ult. comma, c.p.c., con riferimento all'irrilevanza degli eventi accaduti o notificati "dopo la chiusura della discussione davanti al collegio", non può che essere letta alla luce della struttura della fase decisionale dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, che prevede lo svolgimento di tale udienza soltanto nel caso in cui ne facciano richiesta delle parti (art. 281-quinquies c.p.c. nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.Lgs. 149/2022); di conseguenza, qualora non si faccia luogo alla discussione orale della causa, il momento determinante l'irrilevanza degli eventi interruttivi deve essere identificato nella scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e non invece nell'udienza di precisazione delle conclusioni in quanto, pur essendo vero che, dopo tale momento, la causa entra nella fase decisoria, è altrettanto vero che il momento decisionale

in senso proprio - la cosiddetta spedizione a sentenza - viene in considerazione solo con la scadenza dei termini per la presentazione degli scritti conclusivi.

Ne consegue che, una volta constatata la presenza della suddetta dichiarazione nel corpo della comparsa conclusionale, il giudizio non può evidentemente proseguire nei confronti della parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, verificandosi altrimenti un'insanabile lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Nel caso di specie, la dichiarazione dei difensori degli attori, contenuta nella comparsa conclusionale, è idonea a determinare l'interruzione del giudizio nei confronti della sig.ra (...) (...)ancorché tale non sia l'effetto che intendevano riconoscerle i procuratori.

La dichiarazione, infatti, vale quale notificazione dell'evento alla controparte e l'interruzione del processo è funzionale a garantire agli eventuali eredi della de cuius la possibilità di partecipare al giudizio ed esercitare pienamente il diritto di difesa, evitando il prodursi di preclusioni o decadenze a loro danno.

Tale esigenza risulta ancor più evidente ove si consideri che la difesa attrice non ha neppure indicato la data del decesso della sig.ra (...)circostanza tutt'altro che irrilevante ai fini della decisione.

Come si vedrà oltre, infatti, la pretesa risarcitoria azionata dagli attori postula una quantificazione parametrata al periodo di effettiva permanenza di ciascuno di essi negli immobili interessati dalle immissioni, sicché l'omessa indicazione del momento in cui la sig.ra (...)è deceduta impedisce di individuare con precisione l'estensione temporale del pregiudizio eventualmente patito dalla stessa e trasmissibile agli eredi.

Nessun dubbio pertanto che, nel caso di specie, debba essere dichiarata l'interruzione del processo nei confronti della sig.ra (...)

Vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo tra gli odierni attori, ragioni di economia processuale rendono tuttavia opportuno disporre, ai sensi dell'art. 103, secondo comma, c.p.c., la separazione del giudizio relativamente alla posizione processuale della sig.ra (...)nei rapporti con la parte convenuta (...)- giudizio nel quale verrà dichiarata con separata Ordinanza la causa di interruzione - e pervenire invece alla definizione della controversia per tutte le restanti parti non colpite dalla causa di interruzione (Cass. civ. Sez. Un., 05 luglio 2007, n. 15142; da ultimo, Cass. civ. Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28384).

È indubbio, infatti, che la prosecuzione congiunta del giudizio determinerebbe un apprezzabile rallentamento nella definizione della causa, già pendente dall'anno 2021, senza apportare alcuna utilità alle restanti parti.

Deve inoltre considerarsi che la controversia ha ad oggetto un fenomeno che, secondo la prospettazione attorea e le risultanze istruttorie, è tuttora in corso; ne consegue che ogni ulteriore ritardo nella decisione comporterebbe il perdurare delle lamentate condizioni di pregiudizio per gli altri attori e, correlativamente, l'aggravamento della posizione debitoria del (...)

La separazione appare quindi funzionale ad una più sollecita ed efficiente definizione del giudizio nei confronti delle parti non colpite dalla causa di interruzione, garantendo al contempo il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa nei confronti degli eredi della sig.ra (...)

2.3. La giurisdizione.

Il (...)ha preliminarmente contestato la giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la controversia investirebbe l'esercizio di poteri autoritativi e scelte discrezionali proprie dell'amministrazione comunale.

La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione promosso dal (...)nell'ambito del presente giudizio, che con Ordinanza n. 27175/2022 hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario.

Come noto, nel nostro ordinamento il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sulla natura della posizione giuridica soggettiva lesa: diritti soggettivi o interessi legittimi. I primi trovano tutela dinanzi al giudice ordinario, mentre i secondi davanti al giudice amministrativo, con la sola eccezione di alcune materie individuate dalla legge in cui il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva, e può decidere anche sui diritti soggettivi.

Ebbene, richiamando il proprio costante indirizzo (Cass., Sez. Un., 21 settembre 2021, n. 25480; Cass., Sez. Un., 30 marzo 2022, n. 10244) secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione della parte, bensì il cosiddetto petitum sostanziale "il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto sulla base della causa petendi, ossia sui fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo della lite e sul rapporto giuridico di cui sono espressione", la Corte regolatrice ha evidenziato come, nel caso di specie, il petitum sostanziale della domanda proposta dagli attori non

consista nel sindacato sulla legittimità di atti o provvedimenti amministrativi, né nella contestazione dell'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione, ma nella tutela di diritti soggettivi fondamentali; segnatamente, del diritto alla salute e al rispetto della vita privata e familiare, che gli attori assumono lesi dalle immissioni rumorose provenienti dall'area interessata dal fenomeno della movida e dalla condotta, quantomeno omissiva, del (...)nell'adottare misure idonee a ricondurre tali immissioni entro i limiti della normale tollerabilità.

Secondo la Corte, le domande di accertamento dell'intollerabilità delle immissioni, di condanna dell'ente all'adozione delle misure necessarie a eliminarle e/o riportarle a legittimità, e di risarcimento del danno trovano fondamento nelle norme civilistiche a tutela dei diritti soggettivi e nell'obbligo generale del neminem laedere, e non investono scelte discrezionali o atti autoritativi della pubblica amministrazione, ma un'attività soggetta alle comuni regole di diligenza e prudenza nella gestione dei beni pubblici.

L'azione giudiziale - ha incisivamente osservato la Corte - è infatti orientata a far conseguire agli attori la tutela, piena, del diritto fondamentale alla salute che si assume leso da immissioni acustiche intollerabili, di cui si chiede la cessazione tramite idonee cautele da adottarsi dall'ente pubblico competente a gestire le aree cittadine da cui le immissioni stesse promanano.

La posizione fatta valere dagli attori è, quindi, di diritto soggettivo, non di interesse legittimo, non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., in quanto quest'ultima non esercita alcun potere discrezionale sui cittadini che vivono nell'area interessata dalle immissioni sonore intollerabili.

La Corte ha inoltre escluso la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 c.p.a., osservando che la controversia non riguarda atti o provvedimenti amministrativi in materia urbanistica, edilizia o di sicurezza urbana, né comportamenti costituenti espressione di potere autoritativo, ma attiene alla dedotta lesione di diritti soggettivi derivante da una condotta materiale dell'ente e dall'omessa adozione di misure volte a prevenire o contenere le immissioni acustiche.

La Corte ha pertanto concluso affermando che "la giurisdizione nella presente controversia spetta al giudice ordinario, in ragione del principio, enunciato proprio in ambito di immissioni intollerabili per la salute umana, secondo cui l'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni, là dove le immissioni nocive provengano dal bene pubblico (o da impianto privato realizzato sulla base di provvedimento amministrativo), può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della

P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del neminem laedere (fra le tante, Cass., Sez. Un., 6 settembre 2013, n. 20571; Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2014, n. 22116; Cass., Sez. I, 12 luglio 2016, n. 14180; Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2018, n. 2338; Cass., Sez. Un., 1° aprile 2020, n. 7636; Cass., Sez. Un., 12 novembre 2020, n. 25578; Cass., Sez. Un., 21 ottobre 2021, n. 29298)."

In che cosa consista questo "facere" non riguarda la giurisdizione, ma i limiti che il giudice ordinario incontra nei confronti della P.A. e che si connotano a seconda delle peculiarità delle fattispecie concrete avuto riguardo alla "discrezionalità attiva" da riconoscersi alla P.A. ed attinente alla scelta delle misure più idonee.

Le spese del procedimento di regolamento di giurisdizione sono state rimesse dalla Suprema Corte a questo Giudice di merito, e saranno liquidate come segue in virtù del principio della soccombenza.

2.4. La legittimazione passiva del (...).

Il (...)ha poi preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sulla scorta di diverse argomentazioni che possono essere così sintetizzate.

Sotto un primo profilo, secondo l'ente convenuto le domande formulate dagli attori, involgenti la politica "asseritamente sbagliata" di gestione del territorio da parte del (...), sarebbero del tutto estranee alle prerogative dominicali dell'ente locale, di manutenzione ed efficienza del demanio stradale, così come previste da specifiche norme amministrative (artt. 28 dell'Allegato F della L. 2248/1865, 5 del R.D. 2056/1923, 14, co. 1, D.Lgs. 285/1992). Né la normativa di settore in materia di inquinamento acustico (nella specie, gli artt. 7 L. 447/1995 e 13 L.R. Piemonte n. 52/2000) imporrebbe alcun potere-dovere dell'ente locale nei termini prospettati dagli attori, attesa la valenza meramente programmatica e necessariamente non precettiva delle norme ivi contenute.

Secondo il Comune, per stessa ammissione degli attori (là dove affermano che le immissione rumorose dipenderebbero in larga misura "dalle urla, dagli schiamazzi e dal parlato ad alta voce " (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione), da acquisto e consumo di "droghe, leggere e non" (cfr. pag. 14 dell'atto di citazione), da "frequenti risse notturne, esplosione di fuochi d'artificio (...), imbrattamenti di muri, insulti ai residenti, il tutto convivendo con una situazione globale di degrado e di minaccia alla sicurezza ed incolumità dovuta alla presenza in strada di bottiglie e vetri rotti ovunque") il fenomeno della "movida" notturna coinvolgerebbe questioni di ordine e sicurezza pubblica, ex sé estranee alle attribuzioni comunali, ed in relazione alle quali sussisterebbe la

responsabilità esclusiva dello Stato, attraverso il Ministero dell'Interno, rappresentato, a livello locale, dal Prefetto e dal Questore (art. 117 comma 2, lett. h) Cost., Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 159, comma 2, del D.Lgs. n. 112/1998).

Gli attori avrebbero quindi dovuto evocare in giudizio il (...), quale Autorità (...)e responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 121/1981, nonché il Prefetto ed il Questore di Torino, rispettivamente Autorità provinciale e locale in siffatte materie (cfr. artt. 14 e 15 della medesima Legge).

Sotto un secondo profilo, le immissioni rumorose non sarebbero provocate da beni o attività direttamente riconducibili all'ente, bensì da comportamenti posti in essere da una pluralità indeterminata di soggetti terzi, costituiti dagli avventori e dai frequentatori che affollano la strada ed i locali ivi insistenti, con una chiara corresponsabilità dei proprietari e/o gestori di questi ultimi, ai quali l'ordinamento riconosce una posizione di garanzia; questi ultimi, infatti, da un lato avrebbero disatteso le prescrizioni dell'amministrazione in ordine alle limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche, e dell'altra avrebbero omesso di vigilare sul comportamento mantenuto dalla propria clientela.

Gli attori avrebbero quindi dovuto evocare in giudizio gli esercenti dei locali di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area oggetto di causa, aventi per giurisprudenza costante un vero e proprio obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del loro locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza.

L'eccezione, sotto entrambi i profili, è infondata e va disattesa.

Com'è noto, la legittimazione ad agire o a contraddire consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (ex multis, Cass. civ. Sez. III, 28 ottobre 2015, n. 21925). In altre parole, la legittimazione si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data, e attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiede perciò solo l'interpretazione di tale norma, ai fini della "verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio" (Cass. civ., Sez. II, 17 marzo 1995, n. 3110, Cass. civ., Sez. II, 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass. civ., Sez. II, 20 novembre 2003, n. 17606).

Dalla legittimazione attiva o passiva va invece distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, vantata in giudizio, che è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione (ex multis, Cass. civ., Sez. III, 22 aprile 2025 n. 10435; Cass. civ., Sez. III, 17 giugno 2024, n. 16814; Cass. civ., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10640; Cass. Sez. Un., 16 febbraio 2016 n. 2951).

Ebbene, nel caso di specie, la prospettazione delle domande così come effettuata dagli attori rende chiara la sussistenza della legittimazione passiva del (...).

Con l'atto di citazione, infatti, gli attori lamentano la lesione del loro diritto alla salute (inteso in senso ampio, anche quale diritto di vivere in un ambiente salubre, nella specie dal punto di vista acustico) e alla serenità della vita familiare all'interno delle proprie abitazioni site in Piazza (...)e vie limitrofe del quartiere (...)di Torino, quale conseguenza di immissioni acustiche intollerabili generate dal fenomeno della cd. movida, che nella prospettazione attorea il (...)(...), convenuto in giudizio quale proprietario delle strade pubbliche da cui le immissioni derivano, non avrebbe adeguatamente contenuto e/o limitato.

Di qui, pertanto, le richieste, tra loro coordinate, di accertamento della intollerabilità delle immissioni acustiche provenienti dal sedime pubblico e di condanna dell'amministrazione locale a provvedere con tutte le misure adeguate a eliminare o a ridurre nei limiti della soglia della normale tollerabilità le immissioni nocive, oltre alla condanna della medesima amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale patito da essi attori.

Tali domande sono state correttamente proposte nei confronti del (...), quale ente proprietario del fondo "di provenienza" delle suddette immissioni, sulla scorta del principio secondo cui

"l'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'eliminazione delle cause delle immissioni - che rientra tra quelle negatorie, di natura reale, a tutela della proprietà - deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono quando sia volta ad accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse ", potendo cumulativamente ad essa essere introdotta l'azione per la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale che sia derivato dalle immissioni stesse (da ultimo, Cass. civ. sez. II, 03 marzo 2025 n. 5637; Cass. civ. Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4848; Cass. civ. Sez. III, 22 ottobre 2019, n. 26882).

Ciò che rileva ai fini della verifica della sussistenza della legittimazione passiva di un'azione ex art. 844 c.c. è, pertanto, la mera riferibilità delle immissioni al fondo e la disponibilità giuridica del bene da parte del soggetto convenuto, quale destinatario dell'obbligo di eliminare o contenere le cause del pregiudizio.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, in casi del tutto analoghi a quello in esame, che l'azione inibitoria ex art. 844 c.c. ben può essere promossa, unitamente all'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, sul presupposto che:

"La P.A., in quanto tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del neminem laedere - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al facere necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono di per sé atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del neminem laedere" (Cass. civ. Sez. III, 12 novembre 2025 n. 29798; Cass. Sez. Un. 31 gennaio 2025 n. 2312; Cass. civ. Sez. III. 23 maggio 2023 n. 14209; Cass. Sez. Un. 27 luglio 2022, n. 23436; Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2020 n. 21993; Cass. civ. Sez. III, 04 aprile 2019 n. 9318; Cass. civ. Sez. III, 31 gennaio 2018 n. 2338; Cass. civ. Sez. I, 12 luglio 2016 n. 14180; Cass. Sez. Un., 20 ottobre 2014 n. 22116; Cass. Sez. Un., 6 settembre 2013 n. 20571).

Secondo il ragionamento della Suprema Corte, il diritto alla salute e alla salubrità dell'ambiente gode di diretta protezione costituzionale, e laddove venga compromesso nel suo nucleo essenziale e irriducibile a causa di immissioni illecite e nocive derivanti da beni pubblici, sulla Pubblica Amministrazione incombe un vero e proprio obbligo di "facere", consistente nel dovere di adottare tutte le misure necessarie e idonee a impedire il protrarsi della situazione lesiva persistente.

In tali casi, all'amministrazione è riconosciuta una "discrezionalità attiva" attinente alla scelta delle misure più idonee da adottare, ma non anche una discrezionalità nel "non agire", incompatibile con la natura inviolabile del diritto fondamentale alla salute e alla salubrità ambientale: in altre parole, quando sia in gioco la protezione di diritti fondamentali, l'amministrazione può scegliere come intervenire, ma non può scegliere di non intervenire affatto, e la sua inerzia o l'inadeguatezza delle misure adottate può assumere rilievo quale comportamento colposo, violativo del principio del neminem laedere, e fondare una responsabilità risarcitoria dell'ente.

Nel caso in esame, gli attori hanno dedotto che le immissioni rumorose trovano origine nelle aree pubbliche di proprietà comunale e che il pregiudizio lamentato deriva dalla persistente esposizione ad un contesto ambientale non conforme ai limiti della normale tollerabilità. Tutta la narrazione relativa ai provvedimenti adottati dal (...)e alla loro insufficienza ai fini del contenimento delle immissioni non fonda le domande attoree, ma ne rappresenta il mero presupposto di fatto e la fonte della colpa della P.A. rilevante a livello risarcitorio.

In sostanza, gli attori non si dolgono della legittimità od illegittimità dei provvedimenti adottati dall'ente in relazione alla situazione del quartiere, ma dell'intollerabilità delle immissioni, del pregiudizio che ne è loro derivato e del fatto che il (...)non abbia provveduto a ricondurle nell'ambito della normale tollerabilità (in questi esatti termini, in un caso del tutto analogo a quello che ci occupa, Corte d'Appello di Torino, 15 novembre 2022, n. 1198).

Ne deriva che il (...)è stato correttamente evocato in giudizio dagli attori, quale ente pubblico proprietario della strada da cui provengono le immissioni nocive, avente un vero e proprio obbligo giuridico di adottare tutte le misure idonee a ricondurle entro la soglia della normale tollerabilità, a tutela della salute e della serenità dell'ambiente familiare degli attori che risultano pregiudicate.

Non vale ad escludere la legittimazione passiva dell'ente la circostanza che le emissioni sonore sarebbero dovute non solo alla presenza dei numerosi avventori della zona, ma altresì dalle condotte (attive ed omissive) dei proprietari e/o dei gestori dei locali.

Proprio perché l'azione è fondata sull'art. 844 c.c., la qualità di proprietario delle aree dalle quali le immissioni promanano è sufficiente a radicare la legittimazione passiva dell'ente, restando eventuali profili concernenti l'effettiva imputabilità della condotta e la sussistenza della responsabilità risarcitoria questioni attinenti al merito della domanda.

Del resto, la giurisprudenza ha più volte e costantemente ritenuto sussistere la legittimazione passiva dei Comuni con riferimento a fattispecie analoghe a quelle prospettate dagli attori, e cioè relative a domande inibitorie e risarcitone spiegate in relazione ad immissioni rumorose - anche provocate da terzi - provenienti da strade (o altri luoghi) di proprietà degli stessi Comuni (v. tra le tante: Trib. Milano, 11 dicembre 2025, n. 9566; Trib. Milano, 23 dicembre 2025, n. 9958; Trib. Napoli 20 gennaio 2025, n. 604; Trib. Napoli, 6 maggio 2025, n. 4462; Trib. Palermo, 5 dicembre 2024 n. 5936; Trib. Como, 18 marzo 2019, n. 312; Corte App. Torino 15 novembre 2022, n. 1198).

Sussiste pertanto la legittimazione passiva del (...)in relazione a entrambe le domande - inibitoria e risarcitoria - proposte dagli odierni attori a fronte del dedotto vulnus che le immissioni intollerabili,

provenienti dalla strada comunale su cui affaccia la loro abitazione, sono idonee a cagionare ai diritti dai medesimi vantati.

3. Sul merito delle domande attoree.

I fatti dedotti in giudizio dagli attori, oltre che provati dai numerosi documenti versati in atti, hanno trovato piena conferma nel corso dell'istruttoria svolta in corso di causa.

In particolare, è emerso come l'area di piazza (...)e delle vie limitrofe versi almeno dal 2015 in una situazione di grave criticità, progressivamente aggravatasi nel tempo, dovuta ad una rilevante concentrazione di locali e attività legate alla vita notturna e alla somministrazione di alcolici, che porta ad un costante afflusso di persone nelle ore serali e notturne pressoché in tutti i giorni dell'anno, determinando una situazione di permanente compromissione del riposo dei residenti e della vivibilità in generale del quartiere.

Il fenomeno si è particolarmente accentuato in seguito alla pedonalizzazione di parte dell'area, in quanto dalle immissioni rumorose prima rapportabili al vociare e agli schiamazzi degli avventori di ciascun singolo locale si è passati ad una fonte unitaria e diffusa di disturbo, generata dalla presenza e dallo stazionamento nelle strade e nelle piazze del quartiere di un numero sempre più elevato di persone: urla, schiamazzi, canti, cori, risse, scoppi di petardi, musica riprodotta da casse acustiche portatili e il costante affollamento degli spazi pubblici determinano sostanzialmente un'immissione rumorosa maggiore e sommata a quella dei singoli locali notturni, costante tutte le sere e le notti dell'anno.

La situazione descritta ha inoltre determinato una condizione di permanente degrado urbano e di sostanziale perdita della normale funzione residenziale della zona, incidendo in modo significativo sulla possibilità per i residenti di godere delle proprie abitazioni e di svolgere serenamente la vita privata e familiare.

I negozi e locali commerciali tipici di un quartiere residenziale - la lavanderia, la rilegatura di libri antichi, la pellicceria, la gastronomia, la macelleria equina, il falegname, le diverse panetterie, i negozi di abbigliamento, il fruttivendolo, ecc...- sono stati via via sostituiti da ristoranti, wine e cocktail bar, enoteche, rivendite di Street food, minimarket con bevande da asporto, venditori ambulanti.

Vie e piazze sempre affollatissime rendono spesso oltremodo difficile ai residenti accedere, dopo le 20.00, ai portoni/passi carrai delle proprie abitazioni, dinanzi ai quali stazionano numerosi gruppi di persone alterate dall'assunzione di smodati quantitativi di alcolici e sostanze stupefacenti.

Molti residenti sono costretti, di sera, a staccare il citofono, in quanto, sia con atti volontari che involontariamente, i partecipanti alla movida che stazionano davanti ai portoni di accesso ai condomìni, suonano i campanelli dei citofoni a ogni ora della notte.

I marciapiedi, le strade, le soglie dei portoni, le autovetture parcheggiate e i cassonetti della spazzatura vengono ogni sera costantemente imbrattati da bicchieri e bottiglie di plastica, escrementi, vomito, vetri rotti e ogni tipo di rifiuto.

Nell'area si percepisce un clima di totale impunità, in cui gli avventori della movida si sentono in diritto di fare qualunque cosa, a qualunque ora, sapendo che il loro comportamento non avrà alcuna conseguenza.

La gravità del fenomeno è da tempo pienamente nota al (...), in ragione dei ripetuti monitoraggi ARPA, degli interventi della Polizia Municipale e delle numerosissime segnalazioni effettuate dai residenti nel corso degli anni.

I provvedimenti adottati (comunque in ritardo, come si vedrà) si sono rilevati del tutto insufficienti a contenere e a regolare il fenomeno della movida, che ormai da anni condiziona in maniera pervasiva la vita degli abitanti del quartiere, incidendo sul loro riposo e sul pieno godimento delle loro abitazioni.

3.1. L'art. 844 c.c. e il concetto di intollerabilità delle immissioni.

L'art. 844 c.c. riconosce in capo al proprietario del fondo danneggiato dalle immissioni che superano la "normale tollerabilità", senza essere giustificate da "esigenze della produzione", il diritto alla cessazione delle stesse, nonché al risarcimento del danno.

II Codice Civile non prevede criteri o obblighi metodologici specifici per accertare il livello della normale tollerabilità, ma rimette tale valutazione alla discrezionalità del giudice, limitandosi ad ancorarla alla "condizione dei luoghi".

Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, le immissioni rumorose si reputano eccedenti la soglia della normale tollerabilità quando violano i limiti previsti da leggi e regolamenti di natura pubblicistica - come tali posti a presidio di interessi di carattere generale - ovvero quando,

pur rispettando detti parametri, superano di 3dB il rumore di fondo caratteristico del luogo in cui vengono effettuati i rilevamenti (Cass. civ., Sez. II, 1ottobre 2018, n. 23754; Cass. civ., Sez. Un. 27 febbraio 2013, n. 4848).

In altri termini, le norme di diritto pubblico costituiscono i criteri minimali di partenza al fine di stabilire l'intollerabilità delle immissioni, ma da essi il giudice può discostarsi per assicurare una tutela più estesa al privato, ove pervenga, cioè, ad un giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. in presenza di immissioni che, pur contenute nei limiti di legge, superino di 3db il rumore di fondo, risultando idonee ad arrecare un sensibile pregiudizio al singolo.

Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è quindi mai "assoluto", ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo); la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (ex multis, Cass. civ. Sez. II, 17 luglio 2025 n. 19767; Cass. civ. Sez. II, 5 novembre 2018, n. 28201; Cass. civ. Sez. II, 1 ottobre 2018, n. 23754; Cass. civ. Sez. Un. 27 febbraio 2013, n. 4848).

Si è poi ripetutamente affermato che l'art. 844, comma 2, c.c., nella parte in cui rimette alla valutazione del giudice il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, va letto tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione, oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, sicché deve sempre considerarsi prevalente - rispetto alle esigenze della produzione - la soddisfazione di una normale qualità della vita; ne deriva l'esclusione, in tale evenienza, dell'impiego di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso (Cass. civ. Sez. III, 10 gennaio 2025, n. 631; Cass. civ. Sez. II, 14 novembre 2024 n. 29393; Cass. civ. Sez. II, 31 agosto 2018m n. 21504; Cass. civ. Sez. II, 08 marzo 2010, 5564).

In definitiva, in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni,

dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c. (ex plurimis Cass. civ. Sez. II, 17 gennaio 2011, n. 939; Cass. civ. Sez. III, 27 aprile 2015, n. 8474).

3.2. I limiti acustici della zona e i rilievi fonometrici in atti.

Il Piano di classificazione acustica della Città di Torino assegna all'area ove vivono gli attori la classe III (aree di tipo misto) (docc. 36, 37 parte attrice). Tale Piano prevede per il periodo notturno (ore 22:00 - ore 6:00) il valore limite assoluto di immissioni di 50 dB(A).

Si rileva inoltre che, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997: "I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi." Ciò significa che, in ogni caso, il livello di rumore non può superare di oltre 3 dB il c.d. rumore di fondo.

Ebbene, in zona (...)almeno dal 2015 tali limiti assoluti notturni sono costantemente superati.

Come documentato dagli attori, l'ARPA Piemonte eseguiva una prima valutazione dell'inquinamento acustico notturno nel quartiere nel 2015, rilevando il superamento delle soglie di rumore massimo normativamente previste (relazione ARPA 29/12/2015, doc. 34 parte attrice).

Nella specie, l'ARPA relazionava che "Piazza (...)e via (...)sono pedonali, ne consegue che nel periodo notturno il clima acustico è caratterizzato in modo predominante dal vociare delle persone, mentre il rumore da traffico veicolare (...)risulta trascurabile" (relazione ARPA 29/12/2015, doc. 34 parte attrice).

A fronte della grave e nota rumorosità notturna, venivano installati dei "rilevatori di chiacchiericcio e schiamazzi' collegati ad avvisatori luminosi visibili dai passanti. I dispositivi installati avrebbero dovuto rilevare il livello di rumorosità e segnalare - attraverso un avvisatore luminoso visibile da avventori e passanti presente nell'area - l'eccessiva rumorosità. La ratio di questa installazione era quello di indurre il popolo della movida, una volta resosi conto del segnale luminoso di eccessiva rumorosità, a ridurre il volume del proprio vociare.

Su tale presupposto, l'ARPA Piemonte rilevava i livelli di rumorosità precedenti e successivi all'installazione dei dispositivi sopra citati, ma all'esito di tale nuova rilevazione riscontrava nuovamente il superamento delle soglie di rumore massimo normativamente previste, constatando

come l'installazione dei pannelli acustici non avesse sortito alcun effetto di riduzione dei livelli sonori.

Il limite assoluto di immissione per la classe acustica III, pari a 50 dB(A), risultava essere stato superato per tutte le notti di monitoraggio, "con e senza i pannelli luminosi, con eccedenza tra 8,6 e 21,9 dB(A) " mentre "il valore di attenzione notturno orario per la classe acustica III, pari a 55 db(A)" risultava essere stato superato, "con un'eccedenza di 14,2 dB (A)".

All'esito delle rilevazioni e dei superamenti riscontrati, l'ARPA invitava la (...)"a predisporre un piano di risanamento acustico" per la zona (relazione ARPA 29/12/2015, doc. 34 parte attrice).

Nell'anno 2018, l'ARPA Piemonte eseguiva una nuova valutazione dell'inquinamento acustico notturno esistente nell'Area (...): a tal fine, veniva installata una postazione di monitoraggio continuo al secondo piano di un'abitazione in affaccio a piazza (...).

Le rilevazioni fonometriche si protraevano per oltre sei mesi e, precisamente, dall'11.05.2018 al 26.11.2018, evidenziando addirittura un aggravamento della rumorosità, in quanto:

- i livelli assoluti di immissione notturni medi relativi a tutto il periodo di monitoraggio risultavano pari a 67,0 dB (A);

- nelle notti del fine-settimana (venerdì/sabato e sabato/domenica), i livelli relativi a tutto il periodo di monitoraggio superavano i 70 dB (A), con giornate in cui raggiungevano i 75 dB (A);

- nelle notti tra domenica e lunedì, che avrebbero dovuto rappresentare uno degli scenari di minor criticità, i livelli medi scendevano a 59 dB (A);

- i valori rilevati evidenziavano eccedenze medie di oltre 15 dB(A), con punte fino a 25 dB(A), rispetto al limite normativo fissato per il periodo notturno per l'area in esame, pari a 50 dB(A).

L'ARPA osservava dunque che "un confronto tra i dati rilevati nel 2015 e quelli acquisiti nel 2018 evidenzia un incremento apprezzabile della rumorosità notturna, con un aumento dei livelli medi nel fine settimana di 4,5 dB (A)", invitando nuovamente la (...), come già avvenuto nell'anno 2015, a predisporre un piano di risanamento acustico per la zona (relazione ARPA novembre 2018, doc. 38 parte attrice).

Sempre secondo quanto documentato dagli attori, nell'anno 2020, su istanza di alcuni residenti, la Polizia Municipale effettuava una valutazione dei livelli di rumorosità notturna parziale, relativa

all'esercizio pubblico denominato "(...)" corrente in piazza (...)n. 0/F (relazione Polizia Municipale 18/03/2020, doc. 39 parte attrice).

Benché l'oggetto della rilevazione fosse la rumorosità provocata dal singolo locale sopra citato, il tecnico intervenuto avvisava che una fonte di rumorosità concorrente fosse costituita "dagli schiamazzi da parte delle persone stazionati genericamente sulla piazza (...)". Anche in tale occasione veniva confermata l'eccessiva rumorosità notturna e attestato che i "livelli sonori messi manifestano un differenziale finestre chiuse di 8,5 dB (A) realizzando pertanto un superamento del limite di 5,5 dB (A)" (relazione Polizia Municipale 18/03/2020, doc. 39 parte attrice).

La stessa criticità veniva ancora rilevata nel 2021 da alcuni tecnici incaricati privatamente dagli odierni attori (Ing. (...)e Ing. (...)), i quali riscontravano, in ognuno degli appartamenti di proprietà degli istanti, non soltanto la rumorosità ambientale in termini assoluti, ma anche il livello differenziale rispetto al c.d. rumore di fondo, come da relazione in atti (cfr. doc. 70 parte attrice).

A tali rilievi, documentati dagli attori, si aggiunge la rilevazione condotta dall'ARPA tra il luglio 2021 e il maggio 2022, sempre tramite una postazione di monitoraggio continuo posizionata al quarto piano di un'abitazione sita in piazza (...), versata in atti da parte convenuta (doc. 46 parte convenuta).

Anche all'esito di tale rilevazione, si evidenziava che i livelli di rumore notturno registrati erano risultati ampiamente superiori al limite di 50 dB(A) previsto per la classe acustica III durante tutte le notti di monitoraggio. L'ARPA invitata ancora il Comune a "dare attuazione il Piano di Risanamento Acustico comunale per contrastare l'inquinamento acustico legato alla "movida"" nel frattempo adottato (doc. 46 parte convenuta).

3.3. La non contestazione del (...)circa il superamento dei limiti acustici.

Il (...), nei propri scritti difensivi, non ha mai contestato i fatti posti alla base delle domande attoree, che quindi devono ritenersi non contestati (ex art. 115 c.p.c.) ed anzi li ha confermati anche tramite i documenti dallo stesso prodotti (relazione ARPA riferita al periodo maggio-dicembre 2018, sub doc. 45, e relazione ARPA riferita al periodo luglio 2021-maggio 2022, sub doc. 46).

Inoltre, il (...)ha dichiarato espressamente in atti (v. pagg. 2 e 6 memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c.) che il superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose è un dato incontroverso, circostanza confermata anche in tutti i provvedimenti dallo stesso adottati negli anni (v. docc. 40, 46, 47, 50, 58, 72-75 parte attrice).

Infine, nella comparsa di risposta il (...)non ha validamente contestato le rilevazioni eseguite presso le singole abitazioni degli attori (doc. 70 parte attrice), che dimostrano il superamento dei limiti di legge e della soglia di normale tollerabilità delle immissioni rumorose anche all'interno delle singole abitazioni; a tale riguardo, si osserva che la contestazione contenuta nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2) c.p.c. è tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere svolta nella comparsa di risposta.

3.4. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

Particolare rilevanza assumono gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'Ing. (...)la quale ha costituito il principale strumento di accertamento tecnico delle condizioni acustiche esistenti nell'area oggetto di causa e dell'incidenza delle stesse nelle abitazioni degli attori.

L'indagine peritale è stata svolta mediante una pluralità di sopralluoghi e rilievi fonometrici eseguiti in differenti periodi dell'anno, in giorni diversi della settimana e in diverse zone delle unità immobiliari degli attori, mediante misurazioni effettuate sia a finestre aperte sia a finestre chiuse.

Nello specifico, il CTU ha organizzato le operazioni mediante due distinte campagne di misurazione svolte tra il 2024 e il 2025, finalizzate all'acquisizione sia del rumore ambientale (RA) sia del rumore residuo (RR), procedendo all'esecuzione dei rilievi in differenti periodi dell'anno e in fasce orarie notturne corrispondenti al periodo di maggiore incidenza del fenomeno lamentato dagli attori (relazione di CTU, pag. 47 e ss).

Le misurazioni sono state effettuate sia a finestre aperte sia a finestre chiuse, in modo da verificare l'effettiva propagazione delle emissioni sonore all'interno delle abitazioni e la loro incidenza sul riposo notturno dei residenti.

Il consulente si è avvalso di tre ausiliari tecnici competenti in acustica, con i quali ha effettuato rilevazioni contemporanee in differenti unità immobiliari, mantenendo una postazione fissa nelle cosiddette "abitazioni di riferimento", individuate quali quelle maggiormente esposte alle immissioni, e utilizzando ulteriori postazioni mobili presso le altre abitazioni interessate. Le rilevazioni sono state effettuate mediante campionamenti della durata ordinaria di dieci minuti, riguardanti il rumore ambientale e il rumore residuo, acquisiti in fasce orarie omogenee allo scopo di rendere omogeneo e scientificamente corretto il loro confronto, e riferiti sia al periodo primaverile-estivo sia al periodo autunno-invernale, nonché a finestre aperte e a finestre chiuse. Tale metodologia ha consentito la verifica reciproca e immediata dei risultati acquisiti, ma anche di

ricostruire le modalità di propagazione del rumore nelle diverse aree del quartiere interessate dal fenomeno della movida.

Il CTU ha quindi acquisito ed elaborato una significativa quantità di dati fonometrici, effettuando registrazioni sonore e analisi delle componenti frequenziali del rumore (c.d. analisi spettrali), così da accertare quali fossero le effettive sorgenti delle immissioni rilevate e verificare il contributo riconducibile al fenomeno della movida rispetto alle altre fonti di rumore presenti nel quartiere.

Gli accertamenti svolti hanno consentito al consulente di pervenire alla conclusione che le immissioni sonore riconducibili al fenomeno della movida interessano in maniera generalizzata l'intera area esaminata e determinano livelli di rumorosità sistematicamente superiori sia ai limiti fissati dalla normativa speciale in materia di inquinamento acustico, sia alla soglia della normale tollerabilità rilevante ai sensi dell'art. 844 c.c.

In particolare, il consulente ha accertato che nelle abitazioni esaminate le immissioni rumorose notturne superano in modo costante il limite di riferimento previsto per le aree classificate in classe III dal Piano comunale di classificazione acustica, pari a 50 dB(A) nel periodo notturno, registrandosi in numerose occasioni eccedenze anche particolarmente significative, superiori ai 20-25 dB(A) rispetto ai valori consentiti: "I dati riportati indicano che lungo tutto il corso dell'anno presso tutti i recettori si hanno significative eccedenze (ndr: espresse in dB(A)) rispetto ai valori limite previsti dalla Classificazione acustica del territorio comunale, che oscillano:

- da 11 (sig. (...)a 25.5 (sig. (...)per il periodo primavera-estate;

- da 15.5 (sig. (...)e sig.ra (...)) a 25.5 (sig. (...)e sig.ra (...)per il periodo autunno-inverno." (relazione CTU, pag. 73).

La CTU ha inoltre rilevato il superamento del criterio differenziale di tollerabilità, individuato dalla normativa tecnica e dalla giurisprudenza quale parametro di riferimento per la valutazione delle immissioni nei rapporti tra fondi, evidenziando come il differenziale tra rumore ambientale e rumore residuo risulti largamente eccedente la soglia di 3 dB(A) normalmente considerata compatibile con la normale tollerabilità delle immissioni: "Durante la fascia oraria notturna, in tutte le abitazioni degli attori i superamenti della normale tollerabilità si presentano, sia a finestre aperte che a finestre chiuse.

Nel documento, denominato "Tab. 4 - Calcolo delle eccedenze rev.2, lo scrivente ha documentato come le lamentate immissioni determinino all'interno delle abitazioni dei residenti eccedenze sonore

(ndr: calcolate come LeqRA - LeqRR- 3 dB(A)) sia a FA che, per alcuni residenti, anche a FC. I valori delle eccedenze (espresse in dB(A)) sono più che significativi, oscillando nell'arco dell'anno, ad es.:

- a FA, da 22,5 a 24 (sig.ra (...)e da 24 a 16 (sig.ra (...)rispettivamente per i periodi Autunno-Inverno e Primavera-Estate;

- a FC, da 7,5 a 4 (sig.ra (...)) e da 17 a 14,5 (sig.ra (...)) rispettivamente per i periodi Autunno-Inverno e Primavera-Estate" (cfr. pag. relazione CTU pag. 78).

Si richiama, sul punto, il contenuto della "scheda tecnica delle UI" allegata alla relazione di CTU, in cui, per ogni attore, sono riportate le eccedenze ravvisate applicando il criterio della normale tollerabilità a finestre aperte (FA) durante il periodo autunno-inverno e per il periodo primavera-estate e, in parte (stanti le limitazioni adottate rispetto alle modalità di esecuzione delle Campagne di Misurazioni nel corso delle operazioni peritali, al fine di contenere tempi e costi del processo) anche le eccedenze a finestre chiuse (FC) rilevate durante il periodo autunno-inverno e per il periodo primavera-estate.

Quanto alle sorgenti sonore, il consulente ha escluso che il fenomeno possa essere ricondotto esclusivamente alle emissioni provenienti dai singoli locali pubblici, evidenziando invece come la principale fonte di rumore sia costituita dal complessivo afflusso di persone nelle aree pubbliche interessate, dal vociare ad alta voce, dagli schiamazzi, dai cori, dalle urla e, più in generale, dalle modalità di fruizione collettiva degli spazi urbani nelle ore notturne.

Secondo quanto accertato dal CTU, in assenza del fenomeno della movida, di notte il clima acustico dell'area risulterebbe contenuto entro valori particolarmente modesti, compresi orientativamente tra 35 e 40 dB(A), assimilabili ai livelli acustici di una area montana scarsamente antropizzata.

Ciò significa che, in assenza di movida, l'area in questione sarebbe veramente molto silenziosa, circostanza che rende del tutto chiaro ed evidente il ruolo determinante degli assembramenti e delle attività notturne nella produzione delle immissioni contestate.

La consulenza tecnica ha inoltre consentito di apprezzare come il fenomeno oggetto di causa non si esaurisca nella mera produzione di livelli sonori eccedenti i limiti di legge, ma porti con sé ulteriori fenomeni di degrado urbano segnalati dai residenti e riscontrati dal consulente stesso nel corso delle operazioni peritali, idonei a limitare sensibilmente la fruizione quotidiana degli immobili e degli spazi comuni da parte degli abitanti del quartiere.

Si legge, in particolare, nella CTU: " Correttamente il testo del punto 5) del quesito descrive le immissioni di rumore derivanti dalla c.d. Movida, come "conseguenti ad assembramenti di persone e permanenza delle stesse sulla strada pubblica e dunque derivanti da urla, da schiamazzi, dal parlato ad alta voce che scaturisce dal flusso di persone che transitano e stazionano sui marciapiedi, le strade e le piazze quartiere".

A seguito della osservazione di questo fenomeno acustico per un lasso di tempo superiore a 18 mesi, il CTU può integrare quanto indicato nel quesito peritale, precisando che all'interno della Movida si presentano ulteriori eventi sonori acusticamente significativi quali ad es. fischi, canti, cori, applausi, risate, scoppi di petardi o di fuochi di artificio, percussioni di tamburi, musica riprodotta da casse acustiche portatili, suoni di trombette, partite di football, ecc. La Movida determina ulteriori effetti collaterali.

Per accedere ai portoni/passi carrai ad es. di via (...), via (...)48 e via (...), p.za (...), dopo le ore 20.00, spesso si devono fendere gruppi di 10-20 persone. Il problema più delicato e critico per la sicurezza dei residenti è che, se si deve parcheggiare l'auto transitando dal passo carraio del proprio condominio, l'accesso è molto spesso ingombrato da persone che stazionano, dopo aver assunto la più ampia gamma di prodotti edibili o respirabili, anche ubriache, davanti al passo carraio, ovvero si devono allontanare persone che "dormono" sdraiate sull'asfalto (ndr: ad es. presso il portone carraio di via (...)).

Numerosi residenti hanno informato lo scrivente che, di sera, sistematicamente, devono staccare il citofono (ndr: per le misure il CTU ha potuto contattare molti residenti soltanto tramite cellulare), in quanto, sia con atti volontari che involontariamente, i partecipanti alla Movida che stazionano davanti ai portoni di accesso ai condomini, suonano i campanelli dei citofoni, disturbando ulteriormente i residenti.

Ulteriori conseguenze, evidenti ed eclatanti, dei comportamenti dei partecipanti alla (...)che sono diretta conseguenza di un imbarbarimento personale ed umano, sono le tracce, che rimangono sui marciapiedi, sulle autovetture, sui cassonetti, sulle strade e sulla piazza, di bicchieri e bottiglie di plastica, di vetri rotti e delle conseguenze derivanti dall'assunzione smodata di massicci quantitativi di bevande alcoliche: rifiuti che, intorno alle 02.30-03.00 del mattino, sono rimossi, previo lavaggio delle aree, dalle moto spazzatrici della (...).

Sono più difficilmente rimosse, invece, le differenti deiezioni che numerosi componenti della Movida, di entrambi i sessi, lasciano in prossimità dei bidoni dell'immondizia o fra le autovetture

parcheggiate, rendendo coloro che percorrono le strade e i marciapiedi partecipi di un rito, privato ed intimo per la generalità degli umani, che con la Movida assurge, invece, a evento collettivo con corale partecipazione.

Quanto precede è stato comunicato da alcuni residenti allo scrivente che, personalmente, ha subito l'esperienza, oltremodo non gratificante, di assistervi durante l'esecuzione delle misurazioni a finestre aperte" (relazione di CTU del 29.12.2025, pagg. 43-44).

La CTU ha pertanto descritto una situazione nella quale il disturbo acustico, gli assembramenti e le ulteriori ricadute sulla fruibilità degli spazi urbani costituiscono aspetti tra loro strettamente connessi derivanti dal fenomeno della cd. movida.

Il CTU ha inoltre evidenziato che la movida costituisce una presenza pressoché quotidiana nell'area interessata, protratta mediamente dalle ore 21.30 sino alle ore 4.00 del mattino, per gran parte dell'anno e indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Secondo il consulente, i livelli sonori ai quali risultano esposti i residenti, pur con differenze da abitazione ad abitazione, sono da qualificarsi come particolarmente elevati e gravosi da tollerare, soprattutto in ragione della loro reiterazione pressoché quotidiana e della loro protrazione per l'intero periodo notturno: "I livelli sonori ai quali sono esposti tutti gli attori, anche se in misura differente, ma da anni, praticamente 7/7 gg, in continuo all'incirca dalle ore 21,30 alle ore 04,00 e praticamente lungo tutto l'arco dell'anno, a prescindere da quali siano le condizioni meteorologiche, sono livelli sonori veramente molto elevati, che sono assai gravosi da tollerare" (relazione CTU, pag. 94).

Nella specie: "Fatte queste premesse, i livelli sonori continui equivalenti delle lamentate immissioni sonore, acquisiti dal CTU negli anni 2024-2025, sono coerenti con i livelli sonori acquisiti dall'ARPA negli anni precedenti, così come sono coerenti le considerazioni circa la variabilità dei livelli sonori generati dalla Movida sia in funzione dell'ora che dei giorni della settimana che dei periodi dell'anno.

Lo scrivente ritiene che, i livelli sonori riportati nelle tabelle di riepilogo, più avanti meglio descritte, siano:

- validi, in quanto sono rappresentativi del fenomeno acustico lamentato (ndr: Movida);

- significativi, in quanto l'andamento nel tempo dei livelli sonori della Movida è variabile ma ripetitivo;

- utili e sufficienti, tenendo conto delle drastiche limitazioni imposte dal quesito peritale alle CdM, per accertare il possibile superamento dei limiti di legge (relazione CTU, pag. 94).

Il CTU ha infine evidenziato la piena affidabilità dei dati acquisiti nel corso delle campagne di misura, osservando che le rilevazioni effettuate, pur condizionate dalle limitazioni operative dovute alla rivisitazione del quesito peritale nel corso delle operazioni peritali, risultano comunque idonee e sufficienti ad accertare il superamento dei limiti applicabili, in quanto: "Le eccedenze riscontrate (vedasi par. 6.8.6.1 e le Tab. 3 e Tab. 4) sono talmente significative che gli errori strumentali (ndr: che, peraltro, il legislatore non prevede) diventano assolutamente trascurabili, validando, ulteriormente e di fatto, i risultati ottenuti" (cfr. relazione di CTU, pagg. 133 e ss.).

Particolarmente significativa è infine l'osservazione del CTU secondo cui i livelli sonori rilevati nel corso delle proprie campagne di misura (2024-2025) risultano sostanzialmente coerenti con quelli già registrati negli anni precedenti da ARPA Piemonte, così comprovando che il fenomeno acustico oggetto di causa presenta carattere stabile e strutturale. La convergenza tra i dati acquisiti dagli enti pubblici e quelli rilevati dal consulente d'ufficio consente infatti di ritenere accertata la presenza, quantomeno dal 2015 e senza significative soluzioni di continuità, di una situazione di esposizione dei residenti a immissioni rumorose notturne eccedenti la soglia della normale tollerabilità.

Il CTU ha poi esaminato l'incidenza delle misure via via adottate dall'amministrazione comunale per il contenimento del fenomeno, rilevando come gli interventi amministrativi e di controllo documentati in atti non abbiano prodotto effetti apprezzabili e stabili sulla riduzione dei livelli di rumorosità registrati nell'area. Secondo il consulente, le attività di vigilanza, le sanzioni e le altre misure organizzative adottate hanno determinato soltanto effetti temporanei e limitati, senza evidentemente incidere in modo strutturale sulle cause che generano il fenomeno acustico (cfr. relazione di CTU, pag. 158 e ss.).

Introducendo poi il tema delle misure correttive, il CTU ha sottolineato come gli scostamenti riscontrati rispetto alla soglia della normale tollerabilità risultino particolarmente elevati, frequentemente dell'ordine di 20-25 dB(A), circostanza che rende particolarmente complessa l'individuazione di interventi realmente efficaci.

A tal fine, il CTU ha distinto le possibili soluzioni in tre categorie: misure tecniche, misure organizzative e misure procedurali, evidenziando la necessità che qualunque intervento venga

concepito in modo integrato, agendo sia sulle sorgenti del rumore, sia sulle modalità di utilizzo degli spazi urbani e, se necessario, sugli edifici esposti alle immissioni.

Quanto alle misure tecniche, il CTU ha individuato una serie di possibili interventi sulle abitazioni, quali la sostituzione dei serramenti, il potenziamento dell'isolamento delle facciate mediante contropareti fonoisolanti, l'insonorizzazione dei cassonetti degli avvolgibili e dei sotto davanzali, nonché l'installazione di sistemi di ventilazione assistita e di climatizzazione che consentano di mantenere chiuse le finestre durante il periodo estivo. Tuttavia, la stessa relazione evidenzia come numerosi residenti abbiano già provveduto alla sostituzione dei serramenti esterni originari con serramenti dotati di vetri stratificati o a camera d'aria e come, nonostante ciò, siano rimasti accertati livelli di immissione largamente eccedenti la soglia della normale tollerabilità. Dato che, secondo il CTU, induce a ritenere che il problema non possa essere efficacemente risolto mediante il solo trasferimento sui residenti dell'onere di difendersi dal rumore, richiedendo interventi diretti sulle cause del fenomeno (cfr. relazione di CTU, pagg. 154 e ss.).

Quanto alle misure organizzative, il CTU ha evidenziato come si tratti di misure che attengono a scelte di natura politica e di gestione del territorio, che possono essere adottate esclusivamente dal (...)nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa. Il CTU ha comunque sottolineato che il problema non deriva tanto dalla mera presenza di persone nel quartiere, quanto dalle modalità con cui gli spazi pubblici vengono utilizzati nelle ore serali e notturne. Proprio per tale ragione, ha evidenziato che la presenza visibile e stabile della Polizia Municipale o delle Forze dell'Ordine potrebbe costituire un ottimo deterrente per contenere gli effetti della movida, osservando di aver constatato che, durante i sopralluoghi e le campagne di misura, la presenza di una pattuglia della Polizia Municipale si è sempre accompagnata ad una sensibile riduzione di urla, cori, schiamazzi, musica diffusa e più in generale dei comportamenti maggiormente disturbanti (cfr. relazione di CTU, pagg. 156 e ss.). Significativo è inoltre il passaggio in cui il CTU evidenzia come una parte rilevante degli assembramenti nelle ore notturne sia favorita dalla permanenza in strada degli avventori anche dopo la chiusura o la riduzione dell'attività dei locali, e come la semplice anticipazione delle operazioni di pulizia e lavaggio delle strade pubbliche potrebbe costituire un efficace strumento di dissuasione alla permanenza delle persone nelle piazze e nelle vie interessate dal fenomeno: "Le operazioni preliminari di lavaggio con getti d'acqua ad ampio raggio, costituiscono senza dubbio il mezzo più efficace, convincente e, soprattutto, risolutivo per indurre i nottambuli a concludere la serata e ad allontanarsi: i nottambuli non gradiscono di bagnarsi le estremità inferiori, anche se sono protette da calzature" (pag. 162 CTU). Tale osservazione assume particolare rilievo perché dimostra come il contenimento delle immissioni potrebbe essere

perseguito anche mediante accorgimenti organizzativi relativamente semplici e non necessariamente onerosi, di immediata attuazione.

Con riferimento, infine, alle misure procedurali, ha evidenziato possibili criticità nel sistema autorizzativo e nei controlli relativi ai pubblici esercizi, osservando che talune attività determinano immissioni sonore eccedenti i limiti di legge nonostante il regime autorizzativo vigente (cfr. relazione di CTU, pagg. 157 e ss.).

In conclusione, la consulenza tecnica ha accertato l'esistenza di una situazione di inquinamento acustico notturno diffuso e persistente, caratterizzata dal sistematico superamento sia dei limiti normativi sia della soglia della normale tollerabilità.

Il Tribunale ritiene di condividere pienamente le conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, che oltre a non essere state oggetto di osservazioni tecniche da parte dei consulenti di parti, appaiono sorrette da una metodologia di indagine particolarmente articolata, conforme ai criteri tecnici di misurazione dell'inquinamento acustico e tale da assicurare la significatività e la rappresentatività dei risultati acquisiti.

L'elaborato peritale risulta infatti fondato su un accertamento esteso nel tempo, ripetuto in differenti condizioni ambientali, svolto con metodologia trasparente e verificabile e supportato da una mole particolarmente significativa di dati tecnici, sicché le conclusioni cui perviene devono essere ritenute pienamente attendibili e idonee a rappresentare le effettive condizioni acustiche della zona oggetto di osservazione.

3.5. Le prove testimoniali assunte nel corso del processo, i video e le fotografie in atti.

Le prove testimoniali assunte nel corso delle udienze del 16.10.2023 e 27.11.2023, in uno con l'ampio materiale fotografico e audiovisivo versato in atti da parte attrice, confermano la grave criticità in cui versa l'area (...)a causa del fenomeno della movida.

In particolare, all'udienza del 16.10.2023 il teste (...)ha dichiarato: "(..) io vivevo a Torino sino al 2021, non in zona (...), ma mi capitava di andarci saltuariamente anche in orari serali, e di vedere tanta gente che stava nei locali in Piazza (...)e sostava al di fuori, parlando e in alcuni casi urlando. Dal 2021 non vivo più a Torino, ma mi sono recato saltuariamente a casa di (...), ho dormito a casa sua nella stanza degli ospiti e di notte sentivo un gran baccano (...)Fino al 2021 stavo al massimo fino all'una, ed a quell'ora c'era ancora tanta gente. Dopo il 2021, quando ho dormito dall'(...)ho sentito rumori fino alle cinque del mattino. Mi è capitato anche nelle giornate di giovedì, venerdì e

sabato (...). Io ho sentito urla e schiamazzi, e ricordo un episodio specifico in cui verso l'una di notte qualcuno ha iniziato a suonare un tamburo (...). La casa della signora (...)che affaccia su Piazza (...), ha le finestre con i doppi vetri, e anche con le finestre chiuse e le tapparelle totalmente abbassate i rumori si sentono come se provenissero dalla stanza accanto (...)".

Nella stessa udienza, anche il teste (...)ha affermato: "(..) a partire dall'anno 2016, quando ho iniziato a frequentare la zona perché mi reco a casa della signora (...)per motivi personali. Ci sono stati dei mesi (negli anni 2017 e 2018) in cui era quasi quotidiana la frequentazione, e poi dopo il COVID, è ricominciata con una media di 2 e 3 giorni a settimana. L'affollamento l'ho riscontrato soprattutto nel fine settimana ma anche durante la settimana, diciamo che soprattutto negli ultimi anni la situazione è peggiorata anche durante la settimana. Ad oggi è ancora così (...). Io al massimo sono stato lì fino alle quattro del mattino ed ancora a quell'ora ho visto tantissima gente (...). Sono stato in casa della signora (...)ed anche con le finestre chiuse si sentono i rumori (...). E' vero, ho potuto verificare anche io - a casa della mia amica - che la televisione non si riesce ad ascoltare in alcuni momenti (...). E' vero, sono stato anche presente una volta che la mia amica ha chiamato i vigili".

Anche il teste di parte convenuta, (...)sentito alla stessa udienza, ex comandante del reparto operativo speciale della Polizia Locale di Torino ha confermato: "E' vero, per la mia esperienza nelle giornate del giovedì, venerdì e sabato e nel periodo aprile - ottobre, negli altri giorni e nel resto dell'anno il fenomeno è più ridotto, il che non vuole dire che negli altri giorni non ci siano affollamenti' (...). Per la mia esperienza, la fascia oraria più critica è quella tra le 22/23 e le 02/03 del mattino, poi è chiaro che ci sono volte che inizia prima e si protrae anche dopo (...)E' vero che ci sono urla e schiamazzi, in particolare da parte delle persone che si affollano fuori dai locali (...)."

Infine, per quanto qui rileva, anche la teste di parte convenuta, (...)sentita all'udienza del 27/11/2023, ha confermato: "(..) ADR: La strumentazione per i rilievi tecnici viene lasciata in facciata anche per lungo tempo quando si procede ai controlli e quindi anche durante la notte. Posso confermare che i rumori si prolungavano anche dalle 2 alle 5 del mattino, mi sembra di ricordare in modo diverso a seconda dei giorni e della stagione sulla base dei rilievi tecnici effettuati.".

La circostanza che proprio i testi chiamati dal (...)abbiano confermato il grave stato di inquinamento acustico oggetto di causa dimostra peraltro la piena consapevolezza in capo alla (...)del fenomeno, della sua gravità e della inutilità di tutti i provvedimenti adottati e richiamati nelle difese del (...)

La situazione descritta dagli attori trova infine riscontro nella documentazione fotografica e audiovisiva prodotta in atti (docc. 35.1-35.24, 41-45, 48, 49, 52, 54, 55, 59-69, 109-130 e 131 parte attrice) dalla quale emerge la presenza di assembramenti particolarmente consistenti nelle vie e nelle piazze interessate dal fenomeno della movida; le registrazioni video consentono inoltre di percepire direttamente il verificarsi di schiamazzi, urla, cori, applausi e altri eventi sonori riconducibili alla presenza degli avventori, confermando la natura diffusa e persistente delle immissioni lamentate.

3.6. Conclusioni sulla intollerabilità delle immissioni rumorose: l'inibitoria.

Tutte le relazioni ARPA, le rilevazioni effettuate su incarico degli attori e, da ultimo, la consulenza tecnica esperita hanno quindi inequivocabilmente confermato come nell'area di (...), almeno a partire dal 2015 e senza soluzione di continuità, i limiti acustici imposti dalla legge a tutela della salute dei cittadini, sia in termini assoluti che di differenziale, siano sempre superati.

Nella specie, risulta ampiamente provato il grave superamento dei limiti di legge, in termini assoluti, con livelli di 70 dB(A) ed anche i 75 dB(A) rispetto al limite di 50 dB(A) (cfr. docc. 34, 38, 70 attori; docc. 45 parte convenuta).

Risulta inoltre provato e confermato dalla CTU il grave superamento del valore differenziale rispetto al rumore di fondo, valore che si attesta ben al di sopra dei 3 dB, raggiungendo valori addirittura pari a 24 dB(A) (cfr. relazione CTU 29.12.2025, pag. 78).

Tali superamenti si verificano in modo sistematico nelle ore serali e notturne e, come acclarato anche dal CTU, costituiscono l'espressione di un fenomeno stabile e reiterato, presente da anni senza apprezzabili soluzioni di continuità. La convergenza dei dati raccolti dall'ARPA e dal CTU nell'arco di circa un decennio rende infatti poco verosimile che le rilevazioni effettuate abbiano registrato, casualmente, i soli momenti di superamento dei limiti, dovendosi piuttosto concludere che le stesse restituiscano un quadro attendibile di stabilità del fenomeno e della sua sostanziale continuità nel tempo.

Può dirsi pertanto in modo univoco che le immissioni rumorose causate dalla movida nel quartiere (...)superano stabilmente e in misura significativa la soglia della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.

Accertata l'esistenza di immissioni eccedenti la normale tollerabilità, la domanda attorea avanzata nei confronti del (...), volta ad ottenere l'ordine di cessazione immediata delle immissioni intollerabili deve quindi essere accolta.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione ex art. 844 c.c. ha natura reale e può essere proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono, indipendentemente dalla circostanza che esse siano materialmente prodotte dal comportamento di soggetti terzi e a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sussistenza della colpa del convenuto. Ciò che rileva è esclusivamente l'esistenza di immissioni intollerabili provenienti dal fondo e la necessità di ricondurle entro limiti conformi all'ordinamento (in un caso del tutto analogo a quello in decisione, v. Cass. civ. sez. III, 23 maggio 2023 n. 14209).

Nel caso di specie, è incontestato che le immissioni accertate provengano dalle aree pubbliche appartenenti al (...)e che esse siano riconducibili alla presenza e alla concentrazione di un elevato numero di persone che frequentano i locali e in generale occupano i dehors, i marciapiedi, le aree pedonali, le panchine e gli spazi pubblici del quartiere.

Ne consegue che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda inibitoria nei confronti del (...)convenuto, a prescindere da ogni valutazione sulla adeguatezza o meno delle attività di contenimento del fenomeno sinora adottate, in quanto involgenti profili della colpa che non è dato indagare ai fini della tutela reale invocata dagli odierni attori.

Come si è già visto, la Pubblica Amministrazione ben può essere condannata dal giudice ordinario al "facere" necessario a ricondurre le immissioni illecite al di sotto della soglia della normale tollerabilità, posto che tale domanda non investe - di per sé - atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del "neminem laedere" (Cass. civ. Sez. III, 12 novembre 2025 n. 29798; Cass. Sez. Un. 31 gennaio 2025 n. 2312; Cass. civ. Sez. III. 23 maggio 2023 n. 14209; Cass. Sez. Un. 27 luglio 2022, n. 23436; Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2020 n. 21993; Cass. civ. Sez. III, 04 aprile 2019 n. 9318; Cass. civ. Sez. III, 31 gennaio 2018 n. 2338; Cass. civ. Sez. I, 12 luglio 2016 n. 14180; Cass. Sez. Un., 20 ottobre 2014 n. 22116; Cass. Sez. Un., 6 settembre 2013 n. 20571).

Quanto al contenuto dell'inibitoria, deve tuttavia osservarsi che l'eccezionale complessità del fenomeno oggetto di causa non consente di individuare puntualmente le singole misure tecniche, organizzative o amministrative che l'Ente dovrà adottare per conseguire tale risultato.

Come anche rilevato dalla Corte d'Appello di Torino nel caso di (...), interventi quali la regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali, la disciplina dei dehors, l'organizzazione dei servizi di vigilanza, la modulazione dei controlli e, più in generale, la gestione del territorio urbano implicano valutazioni rientranti nella discrezionalità amministrativa e non possono essere sostituiti da una scelta giudiziale.

Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità per questo Giudice di emettere un ordine inibitorio dal contenuto negativo, lasciando all'ente locale ogni discrezionalità in merito alle attività da adottare in concreto, anche in rapporto alle risorse disponibili.

La tutela del diritto dei residenti a non subire immissioni eccedenti la normale tollerabilità impone infatti di ordinare al (...), quale proprietario delle aree dalle quali le immissioni promanano e soggetto istituzionalmente titolare dei poteri di intervento e controllo sulla situazione accertata, di adottare tutte le misure che riterrà più idonee, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, affinché le immissioni rumorose provenienti dall'area oggetto di causa siano ricondotte entro i limiti della normale tollerabilità.

Deve pertanto ordinarsi al (...)di far cessare le immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità provenienti dalle aree pubbliche interessate dal fenomeno della movida nel quartiere (...)-(...)nelle ore serali e notturne nelle quali la violazione è stata accertata dal CTU, e cioè dalle ore 21.30 alle ore 04.00, in tutti i giorni della settimana, al fine di ricondurle entro i limiti consentiti dalla normativa acustica applicabile, restando rimessa all'amministrazione la scelta delle concrete modalità organizzative, procedurali e gestionali necessarie per conseguire tale risultato.

Non assume rilievo ai fini dell'accoglimento della domanda inibitoria la circostanza che il CTU non abbia potuto effettuare rilevazioni fonometriche all'interno di alcune delle abitazioni degli attori (e segnatamente (...), (...)e (...).

La metodologia seguita dal consulente tecnico d'ufficio ha infatti consentito di verificare che le emissioni sonore generate dagli assembramenti e dal vociare degli avventori si propagano in modo generalizzato nelle diverse porzioni dell'area oggetto di causa, pur con intensità variabile in relazione alla posizione dei singoli alloggi.

In tale contesto, l'assenza di una misurazione diretta all'interno di alcune specifiche abitazioni non impedisce di ritenere accertata, anche con riferimento ai relativi residenti, l'esistenza di immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità, posto che gli immobili riferibili ai signori (...), (...)e (...)risultano inseriti nel medesimo ambiente acustico esaminato dal CTU, condividono le stesse

caratteristiche di esposizione alla sorgente rumorosa e sono situati in edifici per i quali la consulenza ha già documentato il persistente superamento dei limiti di tollerabilità.

Inoltre, ai fini dell'accoglimento della domanda inibitoria, volta alla cessazione di un fenomeno rumoroso diffuso e unitario insistente sull'intera area oggetto di causa, deve ritenersi sufficiente l'accertamento dell'intollerabilità delle immissioni presso un numero significativo di abitazioni rappresentative dell'area interessata, non essendo necessario che il superamento della soglia di tollerabilità venga verificato strumentalmente all'interno di ogni singola unità immobiliare.

3.6. La penale ex art. 614 bis c.p.c.

Merita accoglimento anche la domanda volta all'applicazione della misura di coercizione indiretta prevista dall'art. 614-bis c.p.c.

L'ordine impartito al (...)di ricondurre le immissioni rumorose entro i limiti della normale tollerabilità integra, infatti, una condanna all'adempimento di un obbligo di fare diverso dal pagamento di una somma di denaro, con conseguente piena applicabilità dello strumento previsto dalla disposizione citata.

Non ricorrono peraltro ragioni idonee ad escluderne l'applicazione per manifesta iniquità.

Al contrario, la natura della violazione accertata, la protrazione delle immissioni per un arco temporale particolarmente esteso, la rilevanza dei diritti coinvolti e la complessità delle misure necessarie per dare concreta esecuzione all'ordine giudiziale rendono opportuno affiancare alla pronuncia inibitoria un meccanismo idoneo a sollecitarne l'effettiva attuazione.

Deve infatti considerarsi che il fenomeno oggetto di causa si protrae da molti anni e che le diverse iniziative sino ad oggi intraprese non hanno consentito di conseguire il risultato imposto dall'art. 844 c.c., vale a dire la riconduzione delle immissioni entro la soglia della normale tollerabilità. In tale contesto, la funzione dell'astreinte non è quella di risarcire il danno già verificatosi, bensì di incentivare l'adempimento dell'ordine giudiziale e di rendere concretamente effettiva la tutela accordata ai residenti.

La misura coercitiva deve pertanto essere determinata in misura proporzionata alla natura dell'obbligo imposto e alla necessità di assicurare l'effettività della pronuncia, tenendo conto della gravità e della durata della violazione accertata, nonché dell'esigenza di rendere economicamente

non conveniente il protrarsi dell'inadempimento rispetto all'adozione delle misure necessarie alla riduzione delle immissioni.

Avuto riguardo alla misura giornaliera del danno liquidato in favore di ciascuno degli attori (che si vedrà oltre) la penale viene quantificata in Euro 12,00= giornalieri per ciascuno degli attori ancora residenti nel quartiere, in modo tale da rendere "meno appetibile" il far fronte alle conseguenze risarcitorie derivanti dall'inadempimento piuttosto che ottemperare all'inibitoria.

Considerata tuttavia la complessità degli interventi che il (...)sarà chiamato ad individuare e attuare nell'esercizio delle proprie competenze, appare equo accordare all'amministrazione un congruo termine per conformarsi spontaneamente all'ordine impartito.

Tale termine può tuttavia essere contenuto in sessanta giorni dalla pubblicazione della presente Sentenza, atteso che il (...)si è già confrontato con una fattispecie del tutto analoga in occasione del contenzioso concernente il quartiere (...), all'esito del quale è già stato destinatario di una pronuncia inibitoria sostanzialmente corrispondente a quella oggi emessa.

Deve pertanto ritenersi che l'ente disponga già del necessario patrimonio conoscitivo e degli strumenti organizzativi utili a predisporre le misure ritenute più idonee al conseguimento del risultato imposto dalla presente decisione, senza che si renda necessario accordare un termine più ampio.

La misura di coercizione indiretta decorrerà pertanto dalla scadenza del termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente Sentenza.

3.7. Il risarcimento del danno.

Accertata l'esistenza, nella zona di (...), di immissioni sonore eccedenti la soglia della normale tollerabilità, quantomeno a far data dal 2015, deve ora essere esaminata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dagli attori.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile anche in assenza di un danno biologico clinicamente accertato, allorché le immissioni incidano sul diritto al riposo, sulla libera esplicazione della vita privata e familiare e sul normale godimento dell'abitazione, beni direttamente riconducibili ai diritti fondamentali della persona tutelati dagli artt. 2, 14 e 32 Cost. e dall'art. 8 CEDU.

In tali ipotesi, il pregiudizio non coincide con il mero superamento dei limiti acustici, ma con la concreta compromissione delle condizioni di vita del soggetto esposto alle immissioni, e può essere provato anche tramite presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza (ex multis, Cass. civ. Sez. III, 13 aprile 2022 n. 11930; Cass. civ. Sez. II, 28 luglio 2021 n. 21649; Cass. civ. Sez. II, 07 maggio 2018 n. 10861; Cass. Sez. Un. 1° febbraio 2017, 2611; Cass. civ. Sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20927; Cass. civ. Sez. II, 19 dicembre 2014, n. 26899).

Come si è già detto, la tutela del privato che lamenti la lesione di tali diritti trova certamente fondamento anche nei confronti della P.A. proprietaria della strada da cui derivano le immissioni intollerabili.

La Costituzione assicura infatti al diritto alla salute (inteso nella sua accezione più amplia) e alla salubrità ambientale una garanzia diretta, e la P.A. è senz'altro tenuta ad attivarsi per far sì che quel bene, la cui tutela è di importanza primaria, non corra nel suo nucleo essenziale pericoli di compromissione.

Dinanzi a una situazione lesiva accertata, la pubblica amministrazione non dispone di una discrezionalità tale da consentirle di tollerare situazioni di persistente compromissione del bene protetto: in altre parole, alla P.A. è riconosciuta una "discrezionalità attiva", ossia attinente alla scelta delle misure più idonee per garantire la tutela piena del diritto fondamentale, ma non anche una discrezionalità nel "non agire", incompatibile con la natura inviolabile del diritto, e la mancata adozione di misure adeguate ad eliminare o a ridurre la compromissione del diritto fondamentale si risolve in una violazione del principio generale del "neminem ledere" (v. per tutte Cass. Sez. Un. 27.7.2022, n. 23436 cit.).

L'azione risarcitoria esperita nei confronti della pubblica amministrazione è tuttavia sempre soggetta alle regole probatorie di cui all'art. 2043 c.c.: sul danneggiato grava l'onere di provare il fatto illecito (nella specie, le immissioni acustiche intollerabili), la condotta colposa o dolosa del danneggiante, il pregiudizio concreto subito e il nesso di causalità con la condotta del danneggiante, da accertarsi secondo il criterio civilistico del "più probabile che non".

Nel caso di specie, il pregiudizio allegato dagli attori in termini di lesione del diritto alla salute (inteso in senso ampio, anche quale diritto di vivere in un ambiente salubre, nella specie dal punto di vista acustico) e alla serenità della vita familiare risulta adeguatamente dimostrato sulla base del complessivo quadro probatorio acquisito.

La CTU ha accertato il costante superamento dei limiti della normale tollerabilità in tutte le abitazioni esaminate, rilevando livelli sonori particolarmente elevati, presenti in modo pressoché quotidiano e protratti mediamente dalle ore 21.30 sino alle ore 4.00 del mattino.

È stato ampiamente provato il grave superamento dei limiti di legge, in termini assoluti, che superano i 70 dB(A) e raggiungono anche i 75 dB(A), rispetto al limite di legge di 50 dB(A); è stato inoltre provato e confermato dalla CTU il grave superamento del valore differenziale rispetto al valore di fondo che è ben al di sopra dei 3 dB, raggiungendo valori addirittura pari a 24 dB(A) (cfr. relazione CTU 29.12.2025, pag. 78).

Il consulente ha inoltre evidenziato che tali immissioni si manifestano lungo tutto l'arco dell'anno, praticamente sette giorni su sette, e sono caratterizzate non soltanto da un elevato livello sonoro medio, ma anche dalla presenza di eventi impulsivi e improvvisi, quali urla, cori, schiamazzi, applausi, petardi e fuochi d'artificio, idonei ancor più ad interrompere il riposo notturno dei residenti.

In particolare, si legge nella relazione di CTU: "A fronte delle campagne di misura eseguite nelle abitazioni degli attori, il CTU, invece, è certamente in grado di affermare, che le immissioni sonore determinate dalla Movida hanno superato i limiti di legge in relazione alla normale tollerabilità:

- nella fascia oraria notturna;

- in tutti i giorni in cui sono stati eseguiti i campionamenti;

- in tutte le abitazioni di proprietà degli attori nelle quali lo scrivente ha avuto accesso;

- sia se le finestre delle unità abitative sono aperte sia se le stesse sono chiuse.

Ma si deve rilevare che alcuni residenti sono obbligati a interdire il funzionamento notturno del citofono, per evitare di dover subire anche l'ulteriore disturbo arrecato da componenti della Movida che, sia volontariamente che involontariamente, lo fanno suonare.

Gli eventi sonori specifici, che caratterizzano la Movida (ndr: urla, grida, cori, applausi, fuochi di artificio, esplosione di petardi), considerato l'incremento del livello sonoro che determinano rispetto al livello sonoro medio della Movida, è realistico ritenere che possano anche destare dal sonno i residenti, che sono riusciti, comunque, ad addormentarsi.

Per quanto il CTU ha potuto accertare, la Movida è praticamente presente tutti i giorni della settimana, per un lasso di tempo che certamente si protrae, mediamente, dalle ore 21.30 alle ore 04.00. Quale CTU lo scrivente ritiene che, a prescindere da qualsiasi considerazione di tipo medico -scientifico, gli elementi di valutazione forniti siano sufficienti, per formulare un documentato giudizio in merito allo specifico problema, che è lamentato dai residenti in relazione alla loro esigenza di fruire del riposo notturno" (relazione CTU, pagg. 80-11).

Tali risultanze risultano coerenti con i dati storici raccolti da ARPA Piemonte e confermano la natura stabile, strutturale e continuativa del fenomeno.

La documentazione fotografica e audiovisiva versata in atti, unitamente alle risultanze tecniche, evidenzia come le immissioni rumorose si inseriscano in un più ampio fenomeno di intensa e costante pressione antropica, idoneo ad incidere significativamente sulle condizioni di vita e sul pieno godimento delle abitazioni da parte dei residenti.

Dalle risultanze istruttorie emerge infatti che il quartiere ha progressivamente perso molte delle caratteristiche proprie di un contesto prevalentemente residenziale, mentre gli spazi pubblici risultano quotidianamente interessati da consistenti flussi di avventori, con conseguenti problemi di degrado urbano, accumulo di rifiuti e compromissione del decoro dei luoghi.

I residenti si trovano così esposti non soltanto alle immissioni sonore accertate, ma anche ai disagi derivanti dalla costante occupazione degli spazi comuni e delle aree prospicienti le abitazioni, dovendo frequentemente confrontarsi, nelle ore serali e notturne, con assembramenti numerosi, spesso caratterizzati da comportamenti molesti o comunque incompatibili con la normale fruizione degli spazi urbani e con il sereno svolgimento della vita domestica, in un contesto percepito come progressivamente meno sicuro e vivibile.

Particolarmente significativo è il passaggio della relazione di CTU ove il consulente evidenzia: "Alcuni titolari dei PE - gestori dei locali, n.d.r. - che hanno ritenuto di parlare con lo scrivente, lamentano che le criticità e le situazioni di pericolo sono causate dai gruppi di minorenni che, generalmente, provengono dalla periferia o dai comuni limitrofi. Forti del fatto di non ritenersi "persone conosciute ", della consapevolezza che la loro minore età li protegge dai rigori della legge, portano anche seco casse acustiche, per riprodurre musica e bevande alcoliche da ingurgitare a volontè.

Per i gestori dei PE questi gruppi di adolescenti, oltre a non comportare alcun vantaggio economico (ndr: leggasi incassi), dall'altra costituiscono solo una preoccupante fonte di pericolo per l'incolumità degli altri avventori.

I comportamenti non "consoni al vivere civile" da parte dei partecipanti alla Movida oltre agli eventi sopra descritti sono costituiti dall'espletare funzioni fisiologiche da parte di entrambi i sessi in adiacenza ai cassonetti dell'immondizia o fra le macchine parcheggiate con totale noncuranza dei pedoni che transitano presso gli interessati sul marciapiede o sulla strada.

La quantità di bevande ingurgitate, a fine serata, è deducibile dal tappeto di bicchieri depositati con accurato e acrobatico impilamento nei cestini dell'immondizia o da quelli gettati per terra per interporsi assieme al rigurgitato e al corpo di chi, avendo superato il proprio limite fisiologico di tasso alcolico introdotto nel proprio fisico, non riesce a camminare e per il quale dagli amici è spesso chiamato il soccorso pubblico" (cfr. relazione CTU, pag. 93).

La condizione di disagio vissuta dagli attori trova ulteriore riscontro nelle numerose segnalazioni, diffide, esposti, petizioni e denunce versate in atti, attraverso le quali i residenti hanno ripetutamente rappresentato al (...)nel corso degli anni, le criticità derivanti dal fenomeno della movida, senza che ciò valesse ad eliminare le situazioni pregiudizievoli denunciate (cfr. docc. 56 e 57 di parte attrice).

Deve pertanto ritenersi provato, anche sulla base di presunzioni fondate su nozioni di comune esperienza, la lesione - quantomeno dal 2015, senza soluzione di continuità - del diritto al riposo, al sonno, alla serenità domestica, alla libera esplicazione della vita privata e familiare e, più in generale, al pieno godimento dell'habitat abitativo per tutti gli odierni attori, quale conseguenza delle immissioni intollerabili derivanti dal fenomeno della movida.

L'entità del danno non patrimoniale che ne è derivato, in termini impossibilità di godere del riposo notturno e di attendere alle attività relative alla propria quotidianità, non è da ritenere futile, né consiste in meri disagi o fastidi, ma è tale da compromettere significatamene la lesione degli interessi della persona umana costituzionalmente garantiti, e merita pertanto piena tutela risarcitoria (cfr. fra tutte, Cass. SU. 11 novembre 2008 n. 26972).

Indubbiamente il fenomeno della movida e i relativi effetti non sono riconducibili ad una condotta attiva del (...); è infatti pacifico che ciò che accade in zona (...)non dipende da eventi organizzati o autorizzati dal (...)ma dalla libera aggregazione di un numero eccessivo e incontrollato di persone,

attirate dalla presenza dei numerosi locali commerciali destinati alla somministrazione di cibi e bevande al pubblico ubicati nella zona.

Ciò non vale, tuttavia, di per sé, ad escludere la titolarità passiva del rapporto in capo al (...)convenuto e la sua responsabilità ex art. 2043 c.c., ben potendosi la stessa configurare anche in presenza di una condotta omissiva, avendo, come si è visto, la Pubblica Amministrazione un generale dovere di osservanza delle regole tecniche e dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni.

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che possa dirsi sufficientemente provato l'elemento soggettivo della colpa (omissiva) del (...), per non aver idoneamente ed efficacemente contenuto ed evitato gli effetti nocivi della movida nel quartiere di (...).

Dall'istruttoria è infatti emerso che il fenomeno della movida insistente nell'area di piazza (...)e delle vie limitrofe non costituisce una criticità improvvisa o imprevedibile, bensì una situazione nota all'amministrazione comunale da molti anni.

I ripetuti monitoraggi eseguiti da ARPA Piemonte, gli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, le numerose segnalazioni e gli esposti dei residenti dimostrano come il (...)fosse da tempo pienamente consapevole dell'esistenza di rilevanti fenomeni di inquinamento acustico e delle gravi ripercussioni che essi determinavano sulla vita degli abitanti del quartiere.

Del resto, nel corso degli anni il (...)non è rimasto totalmente inerte, ma ha adottato una serie di ordinanze, modifiche ai regolamenti comunali, attività di monitoraggio e iniziative di controllo finalizzate al contenimento del fenomeno (cfr. docc. 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 35, 36, 38, 46, 47, 48 parte convenuta), che vieppiù evidenziano come l'ente fosse perfettamente consapevole della gravità della situazione, e finanche di avere tutte le competenze e i poteri per intervenire.

Si è trattato, tuttavia, di provvedimenti del tutto inidonei ad incidere significativamente sul fenomeno della movida e a ricondurre le immissioni dalla stessa provocate entro la normale tollerabilità.

Come rilevato dal CTU, il fatto che i livelli sonori misurati negli anni 2024-2025 risultino sostanzialmente coerenti con quelli già rilevati dall'ARPA nel 2015 e nel 2018 è un dato che già dimostra, di per sé, come gli interventi progressivamente introdotti dall'amministrazione non

abbiano determinato alcuna significativa riduzione delle immissioni e come il fenomeno sia rimasto sostanzialmente immutato nel tempo.

Per vero, se ben si analizzano i provvedimenti emessi dal (...)nel corso degli anni, è facile evincere come molte delle misure in concreto adottate abbiano avuto carattere temporaneo, sperimentale o stagionale, ovvero siano state limitate ad alcune tipologie di attività o a determinate fasce orarie (cfr. docc. 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 parte convenuta). Si tratta quindi di interventi che, pur costituendo manifestazione di attenzione al problema, non risultano aver affrontato in modo organico e stabile la presenza continuativa di elevati flussi di persone nelle strade e nelle piazze interessate dal fenomeno, ossia proprio la sorgente del rumore individuata dagli accertamenti tecnici.

Non può poi trascurarsi il fatto che il (...)pur avendo acquisito, sin dal 2015 e dal 2018, i risultati delle campagne di monitoraggio acustico con cui l'ARPA lo invitava con urgenza a predisporre un piano di risanamento acustico per la zona di (...), è pervenuto all'approvazione del Piano soltanto nel marzo del 2021, con oltre sei anni di ritardo. (...)che rappresenta un ulteriore ed evidente indice della negligenza dell'azione amministrativa e conferma come l'amministrazione non abbia assicurato una reazione adeguatamente tempestiva rispetto ad una situazione lesiva protrattasi per anni.

Il Piano di risanamento adottato non può peraltro considerarsi una risposta efficace al fenomeno delle immissioni rumorose, posto che gli elementi acquisiti nel corso del giudizio dimostrano come, anche dopo la sua approvazione, la situazione di compromissione acustica in zona (...)sia rimasta sostanzialmente immutata. Del resto, la stessa ARPA evidenziava ancora nel 2022 (doc. 45 parte convenuta) la necessità di dare concreta attuazione alle misure previste dal Piano di risanamento, confermando che gli obiettivi perseguiti non erano stati raggiunti. Ne consegue che il Piano di risanamento, quantomeno con riferimento all'area (...)-(...), non può ritenersi aver prodotto risultati concretamente apprezzabili, costituendo piuttosto l'ennesima dimostrazione della persistente inadeguatezza delle misure adottate rispetto all'obiettivo di ricondurre le immissioni entro livelli compatibili con il diritto alla salute, al riposo e al pacifico godimento delle abitazioni da parte dei residenti.

Merita infine considerazione il fatto che il CTU ha individuato, tra le possibili misure di contenimento, anche interventi di immediata e agevole attuazione, avendo verificato come l'anticipazione delle operazioni di pulizia e lavaggio delle strade e delle piazze interessate dalla movida contribuisca efficacemente a evitare la permanenza degli avventori negli spazi pubblici

nelle ore notturne. Ciò non può che rafforzare il giudizio di inadeguatezza delle iniziative concretamente adottate dall'amministrazione rispetto alla gravità e alla persistenza della situazione accertata, posto che il contrasto al fenomeno della movida non richiedeva esclusivamente misure straordinarie o particolarmente gravose, ma poteva evidentemente essere perseguito anche attraverso strumenti organizzativi del tutto ordinari e immediatamente attuabili.

In conclusione, la colpa dell'ente non risiede tanto nella totale omissione di attività, bensì nell'inadeguatezza, nella tardività e nell'inefficacia delle misure concretamente adottate rispetto ad una situazione che, secondo quanto accertato in giudizio, ha continuato a produrre e continua a produrre immissioni sonore gravemente eccedenti la soglia della normale tollerabilità.

Peraltro, l'amministrazione non ha provato che tali iniziative esaurissero l'intero novero delle potestà attribuite al (...)dalla normativa di settore, né ha dedotto o dimostrato che ulteriori misure, anche più incisive, non fossero concretamente esercitabili o astrattamente idonee a contenere il fenomeno e a ricondurre le immissioni entro limiti compatibili con la normale tollerabilità.

Al contrario, l'esame della disciplina statale e regionale in materia di inquinamento acustico induce a ritenere che il (...)disponesse di un ventaglio di poteri di intervento ben più ampio rispetto a quello in concreto esercitato.

La legge n. 447/1995 non si limita infatti ad attribuire agli enti locali compiti di natura programmatoria, ma conferisce loro specifiche funzioni di pianificazione, regolazione, vigilanza e repressione dei fenomeni di inquinamento acustico, prevedendo l'adozione di regolamenti, piani di risanamento, attività di controllo e, nei casi di necessità, l'esercizio di poteri contingibili e urgenti diretti al contenimento o all'abbattimento delle emissioni sonore, sino all'inibizione totale o parziale delle attività che ne costituiscono la causa (v. artt. 6, 9 e 14).

Analogamente, la legge regionale Piemonte n. 52/2000, oltre a conferire ai Comuni funzioni di pianificazione e programmazione in materia di inquinamento acustico, attribuisce agli stessi specifici poteri di controllo, vigilanza e intervento in caso di superamento dei valori di attenzione, nonché il compito di predisporre e attuare i necessari piani di risanamento acustico e di adottare i provvedimenti funzionali al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore.

A tali strumenti si aggiungono i poteri attribuiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, che consentono l'adozione di ordinanze incidenti sugli orari delle attività economiche e della somministrazione di alimenti e bevande in funzione della tutela della salute, della quiete pubblica e della vivibilità urbana.

Tra i poteri astrattamente esercitabili dall'amministrazione comunale devono infine annoverarsi anche quelli derivanti dall'art. 9 del R.D. n. 773/1931 ((...), applicabile agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in relazione all'art. 152 del relativo regolamento di esecuzione. Tale disposizione consente alle autorità competenti - tra cui il Sindaco - di imporre, nel pubblico interesse, specifiche prescrizioni e limitazioni all'esercizio dell'attività autorizzata. Si tratta di uno strumento che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto utilizzabile anche per la tutela della quiete pubblica e per il contenimento dei fenomeni di aggregazione rumorosa connessi alla frequentazione degli esercizi pubblici, a conferma dell'esistenza di un ampio ventaglio di poteri che l'amministrazione avrebbe potuto valutare di esercitare ai fini della riduzione delle immissioni sonore accertate in giudizio (Cons. di Stato, Sez. V, 14 gennaio 2025, n. 240).

Non può poi condividersi l'assunto della difesa comunale, secondo cui la liberalizzazione delle attività economiche e dei servizi avrebbe impedito all'amministrazione di adottare misure più incisive.

La direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein), infatti, pur perseguendo l'obiettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, non esclude la possibilità per gli Stati membri e per le autorità competenti di introdurre limitazioni giustificate da ragioni imperative di interesse generale, purché rispettose dei principi di necessità e proporzionalità. Tra tali ragioni figurano espressamente la tutela della salute pubblica, dell'ambiente, dell'ordine pubblico e della qualità della vita nei contesti urbani (art. 15).

In Italia, il principio di liberalizzazione è stato introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 223/2006 (cd. Decreto Bersani bis) e successivamente è stato rafforzato dall'art. 31 del d.l. n. 201/2011 (cd. Decreto Salva Italia). Tale principio, tuttavia, va letto in coerenza con i principi eurounitari richiamati dallo stesso legislatore (art. 31, comma 2, e art. 34 comma 2 d.l. n. 201/2011) e consente l'introduzione di restrizioni giustificate da motivi imperativi di interesse generale, purché conformi ai criteri di necessità, proporzionalità e non discriminazione, con particolare riguardo alla tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente urbano.

A fronte del quadro di riferimento sommariamente descritto è pertanto da ritenere che fosse consentito al (...)di introdurre limitazioni all'apertura delle attività commerciali, a condizione che la limitazione assunta fosse conforme ai principi di necessità, proporzionalità, e non discriminazione, in quanto necessitata da un motivo imperativo di interesse generale ascrivibile alla salvaguardia, nella specie, della salute, della sicurezza e dell'ambiente urbano.

Ne deriva che la liberalizzazione degli orari commerciali non vale di per sé ad escludere la configurabilità di un comportamento omissivo dell'ente locale, né a giustificare l'inerzia amministrativa a fronte di una situazione di pregiudizio protrattasi nel tempo.

In definitiva, ritiene il Tribunale che la regolamentazione degli orari di apertura e di esercizio delle attività di somministrazione, la disciplina dei dehors, la limitazione della vendita e del consumo di bevande in determinate fasce orarie, l'intensificazione dei controlli, nonché ogni altra misura proporzionata e funzionale alla tutela della salute e del riposo dei residenti, non risultino precluse dall'assetto normativo vigente, ma costituiscano espressione di poteri che l'ordinamento riconosce in capo all'amministrazione locale.

Deve pertanto ritenersi integrato il profilo della colpa del (...), ravvisabile nell'avere omesso di predisporre o attuare interventi effettivamente idonei a fronteggiare una situazione di inquinamento acustico nota, persistente e prevedibilmente lesiva dei diritti fondamentali dei residenti.

Tale conclusione non implica alcuna indebita sostituzione del giudice alle scelte discrezionali dell'amministrazione, ma si fonda esclusivamente sulla constatazione che le misure concretamente adottate si sono rivelate, all'esito di un lungo arco temporale e secondo gli stessi accertamenti tecnici svolti nel presente giudizio, inidonee a conseguire il risultato imposto dall'ordinamento, vale a dire la riconduzione delle immissioni entro limiti compatibili con la normale tollerabilità e con la tutela dei diritti fondamentali dei soggetti esposti.

Venendo ora alla liquidazione del danno, la stessa deve necessariamente avvenire in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., non essendo possibile una puntuale quantificazione monetaria del pregiudizio sofferto.

Appare condivisibile adottare, quale parametro orientativo di riferimento della liquidazione equitativa, il criterio seguito dalla Corte d'Appello di Torino e successivamente recepito da altre Corti di merito nelle controversie concernenti fenomeni analoghi di movida urbana (Trib. Napoli 20 gennaio 2025, n. 604; Trib. Milano 11 dicembre 2025, n. 9566; Tribunale Milano 23 dicembre 2025, n. 9588;).

In particolare, la Corte d'Appello di Torino ha ancorato il criterio equitativo al parametro oggettivo indicato dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il calcolo dell'inabilità temporanea assoluta, ritenendolo "coerente con la conseguenza pregiudizievole ravvisabile nel caso di specie rappresentata dalla turbativa della vita quotidiana causata dal rumore eccessivo' (Corte d'Appello di Torino, 13.10.2022 n. 1198).

Ovviamente, tale parametro va utilizzato tenendo in considerazione che il danno che in questa sede si viene a liquidare, pur rientrando nell'accezione del danno alla salute, non consiste in una lesione all'integrità psicofisica tale da integrare un vero e proprio danno biologico/dinamico-relazionale.

E infatti la Corte di Appello, sul punto, anche ponendo in evidenza il fatto le immissioni accertate interessavano soltanto determinate fasce orarie della giornata, ha ritenuto equo assumere quale base di calcolo il 10% del valore tabellare giornaliero previsto dalla citate Tabelle, procedendo poi ad un'ulteriore riduzione di 1/3 in considerazione di altri fattori (quali, in particolare, il numero di ore giornaliere coinvolte dal fenomeno, la sua variabilità nel corso dell'anno e il modo in cui il pregiudizio era stato prospettato, ossia senza distinguere tra le posizioni dei singoli danneggiati), e così pervenendo ad un valore giornaliero di Euro 4,00.

Il Tribunale ritiene tuttavia di non condividere integralmente il criterio correttivo adottato dalla Corte territoriale, non ravvisando, nel caso di specie, elementi idonei a giustificare un'ulteriore riduzione dell'importo già significativamente abbattuto rispetto al valore tabellare di riferimento.

La circostanza che le immissioni si manifestino prevalentemente nelle ore serali e notturne costituisce infatti il principale fattore che giustifica il ridimensionamento del parametro tabellare pieno e non appare, pertanto, suscettibile di essere nuovamente valorizzata ai fini di una ulteriore decurtazione della somma liquidabile, poiché ciò finirebbe per attribuire due volte rilievo al medesimo elemento fattuale. Deve inoltre considerarsi che, nel presente giudizio, la consulenza tecnica ha accertato come il fenomeno non presenti carattere episodico né sia circoscritto a particolari giorni della settimana, ma interessi stabilmente l'area oggetto di causa lungo tutto l'arco dell'anno, con immissioni presenti, nelle ore serali e notturne, in modo pressoché quotidiano e senza apprezzabili soluzioni di continuità. Tale stabile e reiterata esposizione al disturbo costituisce un elemento che depone, semmai, in senso opposto rispetto ad un ulteriore abbattimento del parametro risarcitorio.

Tenuto conto di tali circostanze, appare pertanto equo assumere quale parametro di liquidazione il 10% del valore giornaliero previsto per l'inabilità temporanea assoluta dalle Tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti (Euro 115,00, ed. 2024), senza procedere ad ulteriori riduzioni.

Ne deriva un importo giornaliero pari ad Euro 11,50, da arrotondarsi in Euro 12,00, da moltiplicarsi per ciascun attore in relazione al periodo di effettiva esposizione alle immissioni rumorose, considerando sussistente il fenomeno della movida tutti i giorni dell'anno - come accertato dalla CTU espletata - a far data dal 3 dicembre 2016 (giorno dal quale gli attori hanno inteso far

decorrere gli effetti della domanda) sino alla data della presente Sentenza. Non consta infatti che nel periodo intercorrente tra il deposito della relazione di CTU e la presente decisione la situazione nel quartiere sia in qualche modo migliorata, posto che diversamente la difesa comunale avrebbe avuto tutto l'interesse a darne atto negli scritti conclusivi.

Dal periodo considerato devono tuttavia escludersi i 45 giorni intercorrenti tra il 9 marzo e il 3 maggio 2020, periodo durante il quale le misure emergenziali adottate per il contenimento della pandemia da Covid-19 determinarono una drastica limitazione della libertà di circolazione delle persone, il divieto di assembramento e la totale chiusura degli esercizi di ristorazione e somministrazione, con conseguente attenuazione (come riconosciuto anche dagli stessi attori) se non addirittura temporanea sospensione del fenomeno della movida.

Sebbene il Comune abbia dedotto di avere introdotto, nella seconda metà del 2020, ulteriori misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, quali il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dopo le ore 19:00 e il divieto di accesso pedonale all'area di (...)per i non residenti, e sebbene sia notorio che, tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021, fossero ancora vigenti limitazioni alla libertà di circolazione e di aggregazione, tra cui il coprifuoco notturno introdotto dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, mantenuto in vigore - sia pure con diverse modalità - sino al giugno 2021, la documentazione prodotta dagli attori dimostra come, già all'indomani della cessazione del primo lockdown nazionale, il fenomeno della movida nel quartiere (...)riprese rapidamente vigore, manifestandosi con caratteristiche di particolare intensità e disordine. Le fotografie, le segnalazioni e i diversi articoli di stampa versati in atti descrivono infatti una situazione di affollamento immediatamente riesplosa con la riapertura delle attività e protrattasi, in maniera forse ancora più selvaggia del periodo pre-Covid, per tutto il 2021, a conferma della natura strutturale e persistente del fenomeno (cfr. docc. 35, da p. 3 a p. 7 del doc. 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 parte attrice).

Il danno non patrimoniale spettante a ciascun attore viene pertanto determinato in Euro 41.916,00 (Euro 12,00 x 3.493 giorni complessivi dal 03.12.2016 al 10.08.2026 compreso).

Per gli attori (...)(...), (...)(...)e (...)(...)che in corso di causa risultano aver spostato la loro residenza dal quartiere, il danno viene liquidato in base alla effettiva esposizione alle immissioni rumorose: l'importo loro spettante è di Euro 39.252,00 per (...)(...)e (...)(residenti nel quartiere sino al 31.12.2025, per un totale di 3.271 giorni ristorabili), di Euro 39.024,00 per (...)(residente nel quartiere sino al 12.12.2025, per un totale di 3.252 giorni ristorabili) e di Euro 33.072,00 per (...)

(cancellato all'indirizzo di Piazza (...)n. 2 tra il 22.05.2018 al 27.05.2020, per un totale di 2.756 giorni ristorabili).

Per gli attori (...)(...), (...), (...), (...)che hanno invece cominciato a vivere nel quartiere dopo il dicembre 2016, il danno viene determinato in Euro 37.980,00 per (...)(residente in Piazza (...)dal 27.10.2017, per un totale di 3.165 giorni ristorabili), in Euro 37.332,00 per (...)(residente in Piazza (...)dal 20.12.2017, per un totale di 3.111 giorni ristorabili), in Euro 28.284,00 per (...)(residente in Piazza (...)dal 13.01.2020, per un totale di 2.357 giorni ristorabili), in Euro 34.992,00 per (...) (residente in Piazza (...)dal 03.07.2018, per un totale di 2.916 giorni ristorabili) e in Euro 14.244,00 per (...)(residente in Via (...)a far data dal 05.12.2018 al 19.04.2022, per un totale di 1.187 giorni ristorabili).

Per questi ultimi attori, non si ritiene configurabile il concorso di colpa ex art. 1227, secondo comma, c.c. invocato dalla difesa comunale. Non può infatti ritenersi dimostrato che gli stessi fossero a conoscenza, al momento dell'acquisto degli immobili in cui oggi risiedono, dell'intensità e gravosità del fenomeno della movida, e soprattutto di andare ad abitare in una zona costantemente esposta ad immissioni eccedenti la normale tollerabilità. La mera presenza nei numerosi locali di somministrazione di cibo e bevande nel quartiere non equivale, del resto, alla prevedibilità delle condotte degli avventori e delle conseguenti immissioni illecite, sicché non può ravvisarsi alcun comportamento colposo causalmente concorrente nella produzione del danno.

Non assume infine rilievo, per quanto attiene alle posizioni di (...), (...)(...)e (...)il fatto che il CTU non abbia potuto effettuare le rilevazioni fonometriche all'interno delle loro rispettive abitazioni, posto che gli stessi risiedono (o risiedevano) negli stessi edifici in cui il consulente ha effettuato rilevazioni per altri attori (via (...)n. 48 e Piazza (...)n. 2), direttamente prospicienti le zone della movida, dato che consente di ritenere provata l'esposizione degli stessi ad immissioni eccedenti la normale tollerabilità e il conseguente pregiudizio non patrimoniale lamentato.

Trattandosi di liquidazione equitativa effettuata con riferimento a valori monetari attuali, le somme determinate per ciascun attore devono intendersi già espresse all'attualità e non necessitano di rivalutazione monetaria.

Sugli importi liquidati non vengono riconosciuti gli ulteriori interessi compensativi, tenuto conto che essi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e devono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto, mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo, non

essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (ex multis, Cass. civ. Sez. 3, n. 6351 del 16/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018).

Nel caso di specie, nulla è stato ritualmente allegato dalla difesa attorea in punto insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato, sicché non vi è spazio per il riconoscimento degli interessi compensativi.

4. Sulle spese processuali.

In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite sono poste a carico del (...), in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (aggiornato al 2022).

Tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei plurimi profili giuridici e della complessità delle questioni trattate), i compensi sono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, scaglione "da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00" in ragione del valore della domanda accolta per ciascun attore (criterio del decisum), per importi superiori ai medi quanto alle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, e minimi per la fase di riassunzione della causa dopo il regolamento di giurisdizione (che ha comportato il mero richiamo all'atto introduttivo iniziale), e così per i seguenti importi: Euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia; Euro 1.806,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 602,00 per la fase introduttiva in riassunzione ex artt. 367, c. 2, c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.; Euro 2.709,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione; Euro 4.358,00 per la fase decisionale;

per un totale di Euro 12.027,00; importo sul quale vanno applicate la maggiorazione ex art. 4, secondo comma, D.M. 55/2014 per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale (calcolata - in considerazione della difesa sostanzialmente unitaria per tutti i soggetti assistiti - nella misura del 15% per le prime dieci parti oltre la prima e del 5% per le ulteriori venti, per un totale di Euro 28.263,45) e la maggiorazione ex art. 4, c. 1-bis, D.M. 55/2014 per l'utilizzo di modalità telematiche nella redazione degli atti (maggiorazione 30%, pari ad Euro 3.608,10), per un totale complessivo di Euro 43.898,55, oltre alle spese documentate (Euro 16.684,84 per CU, marca da bollo e spese di CTP), al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Per la fase svoltasi dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 13) allegata al D.M. 55/2014, valori medi di liquidazione previsti dallo scaglione "da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00" in ragione del criterio del decisum, senza applicazione di alcun aumento ex art. 4 del citato D.M., atteso che la difesa dinanzi alla Corte non ha richiesto l'esame di specifiche questioni di fatto differenziate per ciascun danneggiato, e così per i seguenti importi: Euro 2.336,00 per fase studio; Euro 1.969,00 per la fase introduttiva; Euro 1.208,00 per la fase decisionale;

per un totale di Euro 5.513,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte soccombente (...).

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 23526/2021 R.G. così provvede:

1) DICHIARA l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., limitatamente al rapporto processuale intercorrente tra l'attore (...)e il convenuto (...), dando atto dell'intervenuta regolazione delle spese tra dette parti;

2) DISPONE la separazione del giudizio, ai sensi dell'art. 103, secondo comma c.p.c., relativamente alla posizione processuale tra l'attrice (...)e il convenuto (...), mandando alla Cancelleria di formare un nuovo fascicolo processuale con assegnazione del relativo numero di registro generale e alle parti di depositare all'interno i rispettivi fascicoli processuali;

3) ACCERTA E DICHIARA che le immissioni rumorose provenienti dalle aree pubbliche comprese nel quartiere (...)-(...), generate dal fenomeno della movida, superano la soglia della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.;

4) ORDINA al (...), in persona del Sindaco pro tempore, di far cessare le immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità provenienti dalle aree pubbliche interessate dal fenomeno della movida nel quartiere (...)-(...), così da ricondurle entro i limiti consentiti dall'ordinamento, con riferimento alla fascia oraria compresa tra le ore 21:30 e le ore 04:00, in tutti i giorni della

settimana, restando rimessa all'amministrazione la scelta delle concrete modalità organizzative, procedurali e gestionali necessarie per conseguire tale risultato;

5) FISSA, ai fini dell'adempimento del predetto obbligo, il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente Sentenza;

6) DISPONE, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., che decorso inutilmente il predetto termine, il (...)(...), in persona del Sindaco pro tempore, sia tenuto al pagamento della somma di Euro 12,00 per ciascun giorno di ritardo e per ciascun attore ancora residente nel quartiere interessato, fino all'effettivo adempimento dell'ordine impartito;

7) DICHIARA TENUTO E CONDANNA il (...), in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dei seguenti importi:

- (...): Euro 41.916,00;

- (...): Euro 41.916,00;

- (...): Euro 41.916,00;

- (...)Euro 41.916,00;

- (...)Euro 41.916,00;

- (...): Euro 41.916,00;

- (...): Euro 41.916,00;

- (...): Euro 41.916,00;

- (...): Euro 37.980,00;

- (...): Euro 41.916,00;

- (...): Euro 39.252,00;

- (...): Euro 41.916,00;

- (...): Euro 41.916,00;

- (...): Euro 39.252,00;

- (...): Euro 37.332,00;

- (...): Euro 28.284,00;

- (...): Euro 41.916,00;

- (...): Euro 33.072,00;

- (...): Euro 41.916,00;

- (...): Euro 41.916,00;

- (...): Euro 39.024,00;

- (...): Euro 41.916,00;

- (...): Euro 41.916,00;

- (...): Euro 39.252,00;

- Solidea Parente: Euro 34.992,00;

- (...): Euro 14.244,00;

- (...): Euro 41.916,00;

- (...): Euro 41.916,00;

- (...): Euro 41.916,00;

- (...): Euro 41.916,00;

- (...): Euro 41.916,00;

oltre interessi legali dalla data della presente Sentenza sino all'effettivo soddisfo;

8) DICHIARA TENUTO e CONDANNA il (...), in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione, in favore degli attori, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 43.898,55 per compensi

professionali ed Euro 16.684,84 per spese documentate, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

9) DICHIARA TENUTO e CONDANNA il (...), in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione, in favore degli attori, delle spese relative al giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione instaurato per regolamento preventivo di giurisdizione, che liquida in Euro 5.513,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

10) PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, a carico del (...).

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.

Così deciso in Torino, il 10 agosto 2026.